

TORNATA DEL 1 MAGGIO 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della S. Sede, e per le relazioni dello Stato con la Chiesa.* — *Domanda di chiusura della discussione sull'emendamento Vigliani* — *Dichiarazioni dei Sen. Tecchio e Vigliani* — *La chiusura è approvata* — *Dichiarazione del Presidente del Consiglio in risposta al Sen. Vigliani* — *Parole del Sen. Vigliani per fatti personali* — *Schiarimento del Presidente del Consiglio* — *Proposta del Sen. Vigliani* — *Avvertenza del Senatore Scialoja, cui risponde il Presidente del Consiglio* — *Ritiro della proposta* — *Riassunto del Relatore e ritiro dell'emendamento dell'Ufficio Centrale* — *Presentazione di tre progetti di legge* — *Urgenza dichiarata pel terzo* — *Osservazioni del Sen. Vigliani* — *Lettura degli ordini del giorno proposti da parecchi Senatori* — *Ordine del giorno puro e semplice del Sen. De Luca* — *Osservazioni dei Sen. Arrivabene e Bellavitis* — *Dichiarazione del Presidente del Consiglio* — *Ritiro dell'ordine del giorno puro e semplice* — *Chiarimenti del Sen. Scialoja circa il suo ordine del giorno* — *Mozione d'ordine del Senatore Cambroy-Digny* — *Domanda del Sen. Arrivabene* — *Parole del Sen. Bellavitis* — *Dichiarazione del Sen. Vigliani sui vari ordini del giorno* — *Nuovo ordine del giorno dei Sen. De Luca e Conforti* — *Avvertenza del Sen. Tecchio* — *Approvazione dell'ordine del giorno De-Luca Conforti* — *Osservazioni del Sen. Vigliani in risposta all'avvertenza del Sen. Tecchio* — *Approvazione della prima parte dell'articolo 16 ministeriale* — *Reiezione dell'emendamento Vigliani* — *Approvazione della seconda parte, e dell'intero articolo* — *Ritiro dell'emendamento al 3. paragrafo dell'articolo 15 rimasto sospeso* — *Approvazione di questo paragrafo e dell'intero articolo 15* — *Obbiezioni del Sen. Siotto-Pintor all'articolo 17* — *Sotto-emendamento del Sen. Miraglia* — *Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e del Relatore* — *Approvazione dell'articolo emendato* — *Schiarimenti del Sen. Vigliani sul suo emendamento all'articolo 18* — *Osservazioni del Ministro della Pubblica Istruzione contro l'emendamento.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, e di Grazia e Giustizia, e più tardi intervergono i Ministri dell'Istruzione Pubblica e degli Affari Esteri.

Il Senatore Segretario Manzoni T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Il Senatore Arconati-Visconti domanda il congedo d'un mese, che gli è dal Senato concesso.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE GUARENTIGIE DELLE PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE, E PER LE RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sull'emendamento Vigliani all'articolo 16.

Ci sono due domande presentate da molti Senatori per la chiusura della discussione sull'emendamento Vigliani all'articolo 16.

(Il Senatore Segretario Chiesi legge:)

« I sottoscritti domandano la chiusura della discussione intorno all'emendamento Vigliani e colleghi. »

« Firmati: Linati, Ricci, Tommasi, Fabio Pallavicini, Possenti, Piacentini, Cacchia, Magliani, Barbavara e A. Di Monale. »

L'altra domanda è concepita nei seguenti termini:

« Concessa la parola sull'articolo 16 al Ministro e al Relatore dell'Ufficio Centrale, i sottoscritti domandano la chiusura della discussione dell'articolo 16. »

« Firmati: Michiel, Belgioioso, Orso Serra, Chiavarina, Michelangelo Castelli, San Martino, Lo-Schiavo, F. Balbi Senarega, Conelli De Prosperi, Corsi, Robecchi, Provana, A. Di Cossilla, Durando, Arrivabene. »

Presidente. Ha la parola l'onorevole Tecchio.

Senatore Tecchio. Il Senato ricorda che quando ferveva la discussione generale, io non ho esaminato gli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore Vigliani, e da altri nostri Colleghi, se non in via preliminare.

Ho dichiarato espressamente che io non intendeva nè di deliberare, nè, molto meno, di pregiudicare il merito di quegli emendamenti.

Ho dichiarato espressamente che mi riservavo di parlare sul merito de' medesimi, nel caso che il Senato avesse deliberato di procedere alla discussione speciale, non già del solo progetto del Ministero, o di quello della Commissione, ma eziandio delle altre proposte che oltrepassassero il tema dell' uno e dell' altro.

Il mio intendimento, la mia idea fu sempre questa, che le questioni, cui aprivano il campo gl' emendamenti dell' onorevole Vigliani, erano così gravi, così complicate, e toccavano a così alti principii e della società laica e della società ecclesiastica, da doverci togliere ogni speranza che potessero venire discusse e ponderatamente decise nel giro di pochi giorni.

La discussione che è poi seguita mi fece sempre più fermo in questo convincimento; e quindi, se rinuncio ad oppormi alla domanda di chiusura, posta innanzi da parecchi onorevoli Senatori, mi preme apertamente significare che non vi rinuncio per questo perchè io creda matura la discussione, ma vi rinuncio invece per questo, perchè, a parer mio, nelle attuali angustie del tempo, se pur venisse continuata per due, tre o quattro tornate, essa rimarrebbe pur sempre immatura.

Mi limito pertanto a dirigere all' onorevole mio maestro e collega, il Senatore Vigliani, una sola parola. Egli crede che l'abolizione immediata e assoluta dell' *exequatur*, la quale darebbe senz'altro al Pontefice la sconfinata libertà di conferire e immettere i suoi eletti nel possesso dei beni che costituiscono le così appellate *temporalità* della Chiesa, sia il vero e unico mezzo da poter quindi innanzi dire al Pontefice: *surgit et ambula*.

Una voce. Ella entra nel merito.

Senatore Tecchio. Io non voglio entrare nel merito, Del resto, se il signor Presidente crede che col pronunciare questa sola parola, io che sono il primo iscritto, e che rinuncio a parlare persino contro la chiusura, abbia infranto l'ordine della discussione, sono disposto ad accettare le sue prescrizioni e le sue osservazioni.

Io accennava dunque che l'opinione del Senatore Vigliani ha un gravissimo contraddittore in San Tommaso d'Aquino. Perocchè, quando il Papa Innocenzo III, divenuto ricchissimo, mostrava i suoi tesori a Tommaso d'Aquino, e si esprimeva così: « Tu vedi, o Tommaso, che non siamo più ai tempi in cui si debba dire che non abbiamo nè oro, nè argento; » Tommaso, che poi meritò di essere santificato, gli ebbe a rispondere: « È vero, Beatissimo Padre, ma appunto per ciò non potete più dire: *surgit et ambula*. »

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Tecchio non ha parlato contro la chiusura; perciò do la parola al Senatore Vigliani, uniformandomi al Regolamento, che prescrive che un solo oratore possa parlare contro la chiusura.

Senatore Vigliani. Io non intendo parlare contro la chiusura, perchè non vorrei essere di ostacolo alla pronta risoluzione della quistione che ci occupa da alcuni giorni, e comprendo la comune impazienza di vederla decisa.

Debbo soltanto dire alcune parole per un fatto personale prima che si proceda oltre.

Si è detto, e credo più di una volta, che io nel mio discorso abbia asserito che il Conte di Cavour mi avesse consultato sul Capitolato. Io non faccio imputazioni a chicchessia, e sarò stato frainteso parlando molto in fretta, e credo che se l'onorevole signor Ministro ha così interpretato le mie parole, lo ha fatto colla massima buona fede. Ma io non ho detto di essere stato consultato dal Conte di Cavour sul Capitolato; ho detto solamente che il Conte di Cavour più di una volta mi ha parlato del gravissimo argomento, e mi ha sempre manifestato principii così larghi che assolutamente non avrebbero mai potuto conciliarsi con quella restrizione che si trova scritta nel Capitolato.

Dirò poi, rivolgendomi al mio egregio amico e collega Senatore Tecchio, quanto alle poche parole che egli ha rivolte al mio indirizzo, che quando all'autorità del divino Maestro, del fondatore della religione si oppone quella di uno dei dottori della Chiesa, io credo di avere qualche ragione per tenere superiore l'autorità da me invocata.

Presidente. Metto ai voti la chiusura della discussione sull'emendamento Vigliani. Chi è del parere che debba chiudersi la discussione sull'emendamento Vigliani, voglia alzarsi.

(La chiusura è approvata.)

Si intende riservata la parola al Relatore ed al Ministro.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Signori Senatori. Io non sorgo ora a prendere la parola per riaccendere una discussione che da parecchi giorni verte davanti a voi con isfoggio di tanta eloquenza e di tanta dottrina. Io credo che la discussione avvenuta abbia sparso larga luce sulla materia, e che svolta come è stata sotto tutti gli aspetti si possa ormai dichiarare matura. D'altra parte non ispetterebbe a me, poco o nulla pratico di materie legali o canoniche, di venire a ribattere gli argomenti di que' valenti giureconsulti e magistrati del Senato, che hanno combattuta la proposta ministeriale. Ciò è stato fatto da parecchi Senatori che l'hanno invece propugnata, e particolarmente dal mio Collega, il Ministro di Grazia e Giustizia.

Solo intenderei, o Signori, di rivolgervi alcune considerazioni d'ordine piuttosto politico, ed anche rispondere ad alcuni appunti che vennero fatti nei giorni precedenti al Ministero.

Non vi dissimulo, o Signori, che rimasi molto impressionato, che sentii una specie di emozione allorquando udii l'onorevole mio amico il Senatore

Vigliani rivolgere al Ministero l'accusa di avere, per così dire, mancato alla parola data, di essere venuto meno alle promesse ripetutamente fatte dal Governo, di aver accettato una legge, od almeno una parte di questa legge, la quale ha assunto il carattere di ipocrita, di mendace.

Gravi appunti, o Signori, tanto più acerbi, e tanto più dolorosi in quanto che partirono dalla bocca di un egregio Senatore, il quale sosteneva sempre sia qui la politica del Ministero, e di cui mi vanto di essere da lunghi anni intimo amico.

Di più mi parve che oltre all'autorità che l'onorevole Senatore Vigliani gode in mezzo a voi, aggiungersi ancora, e quella che è propria dell'alto ufficio che copre nella magistratura, e quella di essere stato fra i prescelti dal Ministero a studiare e proporre questo progetto di legge. Certamente se vi era un Senatore il quale dovesse conoscere bene l'intimo pensiero del Ministero, tutte le difficoltà che si ebbero a superare per giungere a compiere questo progetto di legge, e i particolari tutti sino al punto in cui ora si trova giunta, era certamente l'onorevole Senatore Vigliani.

Io non starò qui a ripetere e a dimostrare l'insistenza, l'assurdo, mi si perdoni la parola, di questa accusa che il Ministero abbia mancato alla fatta promessa, che abbia tollerato che le sue prime disposizioni, le sue prime proposte, venissero trasformate in guisa da falsare e deturpare questa legge.

Risposero già, lo ripeto, abbondantemente, e osò sperare con molta efficacia sull'animo del Senatore, parecchi preopinanti e specialmente ieri l'onor. mio collega il Ministro di Grazia e Giustizia: non volendo quindi ridestare la questione, sopra un argomento molto delicato, il quale facilmente potrebbe tramutarsi in fatti personali che io abborro e che ora sarei dolente di sollevare tra me e il mio amico Vigliani; mi astengo assolutamente dal trattare questa parte della questione.

Però dirò qualche parola riguardo ad un altro appunto dell'onorevole Vigliani, che fu egualmente grave e doloroso per me, ed è quello che il Ministero abbia dimostrata troppa pieghevolezza, che non abbia sostenuto con sufficiente vigore la sua proposta relativa alla soppressione dell'*exequatur* in materia beneficiaria, e che ciò sia avvenuto da che il Ministero non era profondamente convinto della verità, della bontà, dell'efficacia del principio della libertà della Chiesa.

Voi, o Signori, conoscete la lunga, difficile e faticosa discussione di questa legge, che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento, discussione che si protrasse per più di due mesi; voi avete seguite tutte le trasformazioni, tutti i ripieghi, tutti gli espedienti coi quali il Ministero ha sempre cercato di superare le difficoltà le quali si affollavano continuamente avanti a lui; avete veduto che è riuscito a superarle in massima parte, appunto per questa sua costanza, per questa sua tena-

cità, mostrandosi sempre irremovibile nel non perder mai d'occhio i principii sui quali la legge è inordinata, e nel cercar di salvare questi principii dal naufragio, salvando nello stesso tempo la massima parte della legge stessa, e che in questo compito sia riuscito indubbiamente dopo un faticosissimo lavoro, nessuno potrà qui fare testimonianza contraria.

Ora, o Signori, quando si combatte, non si può assolutamente pretendere che sempre, ovunque, da ogni lato, la vittoria sorrida ad una delle parti. Accade qualche volta che se si vince da una parte, si resta sconfitti dall'altra; l'essenziale è di poter riuscire definitivamente vincitori.

Voi sapete, o Signori, che il sistema costituzionale è un sistema di transazioni. Percorrete gli annali parlamentari dell'Inghilterra, questa grande maestria del sistema parlamentare, richiamate alla memoria tutte le grandi riforme fatte da quella nazione, e voi troverete che giammai una riforma importante potè trionfare compiutamente alla sua prima presentazione, alla sua prima discussione, e che si dovette naturalmente insistere, e insistere, per ottenere a poco a poco il pieno trionfo di quei principii di libertà, i quali finirono di prevalere in tutto il sistema politico, economico, e religioso dell'Inghilterra.

Ora, come volete voi che noi, intraprendendo per la prima volta una riforma, lasciatemelo dire, così grandiosa e difficile, la prima, si può dire, che si sia intrapresa in Europa, di questa specie e di questa importanza, tenuto conto delle condizioni peculiari in cui si trova l'Italia dirimpetto alla potestà cattolica; come volete voi che il Governo possa riuscir a farla accettare interamente in tutte le sue parti? E appunto per poter fare un gran passo, per potere cominciare a stabilire i principii fondamentali di queste riforme, bisogna naturalmente saper cedere a tempo quello che apparisce non possibile di ottenersi per il momento.

Abbiamo, sì o no, salvato il principio della libertà della Chiesa? Nella legge è dichiarato esplicitamente. Ci siamo forse arrestati, come avvertivano a torto i nostri oppositori ad una dichiarazione platonica? No, o Signori, noi abbiamo realmente sancite molte disposizioni sulle quali si fonda fin da oggi la libertà della Chiesa:

Come mai si è potuto sostenere che in fin de' conti la libertà concessa dalla legge non hanno alcun valore? Ma chi potrà provare che l'abbandono dell'appello *ad abusu* sia cosa di poca importanza? Si disse: di questa facoltà non si fa uso frequente. Ed io rispondo, che è appunto di quelle armi che sono le più efficaci, che non si fa uso salvo con grande riserva e nei casi più rari, ma non perciò bisogna dire che non si abbia il diritto di usarne; nè il potere lasciò di usarle nel passato, infliggendo all'evenienza dei casi, delle punizioni e delle gravi punizioni al clero, che, ed io ne sono ben lieto, vi si sottrarrà affatto per lo innanzi.

Dunque se il Ministero vorrà energicamente opporsi alle intemperanze del partito clericale non potrà ormai più servirsi di quest'arma terribile contro di esso. E ciò è nulla? E l'abbandono del giuramento è poi cosa sì da poco? Se vi ha una prerogativa la quale per se dia un'apparenza dell'immistione la più spiccata del poter civile nel potere ecclesiastico, è questa; poichè, per quanto io sappia, il Governo fa prestare il giuramento a tutti i suoi ufficiali, e viene per tal guisa a trattare i vescovi come suoi ufficiali. Inoltre voi sapete che la formola del giuramento varia secondo le varie parti d'Italia, perchè queste formole furono stabilite sotto l'impero di diversi concordati, e ve ne son di quelle, e parrà cosa strana, ve ne sono di quelle che pongono obbligo perfino al clero di fare da ufficiali di pubblica sicurezza.

Si dice: non sono più cose di questi tempi. È appunto per ciò che noi ne proponiamo l'abolizione. Io non proseguirò ad esaminare queste concessioni; ma sostengo, che l'abbandono del giuramento, dell'appello per abuso, e quello dell'*exequatur* e del *placet* relativi alla pubblicazione di tutti gli atti ecclesiastici, sono concessioni abbastanza importanti, e non so se vi sia altro paese dove sian fatte con questa pienezza. Oltre di ciò noi stabiliamo che l'*exequatur* per la materia beneficiaria non sarà mantenuto che transitoriamente, e che questo provvisorio cesserà quando un progetto di legge venga presentato e accettato riguardo alla costituzione della proprietà ecclesiastica.

Voi ben vedete come, dopo aver ciò ottenuto nel campo della libertà, poco prudentemente o poco politicamente avrebbe operato il Ministero, non dubitando d'arrischiare questa rilevanti conquiste, unicamente per tentar di ottenere che fosse fin d'ora anche abolito l'*exequatur* in materia beneficiaria. E questo pericolo di perder tutto per voler troppo, esiste ed è grave; e vi dirò, anzi, che se si sono ottenute le altre libertà, si deve anche in gran parte all'essersi il Ministero dimostrato non assolutamente contrario a sopprimere per ora l'abolizione completa dell'*exequatur*.

Così mi pare che il Governo siasi purgato pienamente dell'accusa di non aver mostrato sufficiente energia e fermezza, per difendere i principii che esso aveva enunciati nel primitivo progetto di legge. Esso li difese e li portò in salvo, e non ne sacrificò nessuno.

Permettetemi ora che io tocchi un altro argomento. Voi m'insegnate che si tratta di cedere, di rinunciare ad una prerogativa della Corona. È una prerogativa la quale è sancita dallo Statuto quella che dà al Re i provvedimenti, per tutto quanto riguarda le materie beneficiarie. Ora, non vi pare, o Signori, che chi, per la sua posizione, è più in grado, ed ha il dovere di giudicare del tempo più opportuno di fare queste cessioni di diritti Reali, chi può meglio determinare la misura di queste concessioni, non debba essere il Consiglio stesso della Corona?

Io dico ciò, mi perdonerete, o signori, per far conoscere quali sieno le difficoltà che si affacciano, e come queste difficoltà, bene considerata la natura delle concessioni, si possano per avventura appianare convenientemente.

È evidente, o Signori, che se questa proposta non fosse venuta dal Ministero, difficilmente si sarebbe sollevata dall'una o dall'altra parte del Parlamento, perchè è assai delicato argomento il venir toccando ad una prerogativa Reale. Mi pare che per ragioni non solo politiche, ma ben anche di convenienza, spettava ai Consiglieri della Corona tal proposta, o che almeno i loro consigli, le loro considerazioni debbano su questa questione avere un peso maggiore di quello che possono avere su altre proposte, trattandosi di rinuncia di diritti regali.

Io so che il Senato è un Corpo eminentemente conservatore, è un Corpo il quale generalmente mette un freno alle riforme, cerca di temperare l'ardore che possa talvolta mostrare la Camera Elettiva ovvero il Ministero nel proporre; ma non accade mai veramente che esso stesso spinga una riforma radicale, voglia accelerarla, voglia compierla immediatamente e senza il tempo necessario per farne un saggio.

Quando il Governo, o Signori, vi fa ampia e solenne dichiarazione che questa libertà verrà acconsentita, per quanto dipende da lui, piena ed intera, che non ci vuole che il tempo necessario per maturar bene le conseguenze di questa libertà e per poterla coordinare con altri provvedimenti che con essa strettamente si collegano, a me pare che la saviezza del Senato non debba assolutamente opporsi a questa proposta ragionevole del Governo.

Figuratevi, o Signori, che questa legge, la quale già si trova avanti al Parlamento da quattro mesi, venga ancora trattenuta per un tempo più o meno lungo, appunto per divergenze gravi che sorgano tra l'uno e l'altro ramo del Parlamento, ne sapete la conseguenza, o Signori? La conseguenza sarà l'impossibilità che questa legge, nella Sessione attuale, venga approvata; e bisognerà (occhè per me è una cosa ancor più grave) continuarne la discussione quando saremo a Roma. Ora, chieggo a voi se sia conveniente, se sia prudente che una legge di questa natura, che può sollevare tante delicate questioni, venga ancora dibattuta ed agitata nella Capitale del Regno, a Roma?

Io fo dunque appello, o Signori, alla vostra prudenza, al vostro senno pratico perchè, indipendentemente dalle ragioni di merito, vogliate prender in considerazione queste ragioni di politica, queste ragioni di opportunità e di convenienza, respingendo la proposta fatta dall'onorevole Senatore Vigliani, firmata da parecchi altri Senatori.

Signori, io temerei di abusare del tempo del Senato aggiungendo altre parole.

Voleva approfittare di questa circostanza per dire qualche cosa riguardo agli altri emendamenti presen-

tati dagli stessi onorevoli Senatori; ma ciò facendo, probabilmente io escirei dai limiti stabiliti dal Regolamento del Senato; quindi attenderò l'occasione che questi emendamenti vengano sviluppati per esprimere l'opinione del Governo anche su questo proposito.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Il Senatore **Vigliani** ha la parola per un fatto personale.

Senatore **Vigliani**. Per quanto sieno state benevole le parole colle quali, l'egregio mio amico, l'onorevolissimo Presidente del Consiglio, ha creduto farmi rimprovero intorno alle osservazioni che ho avuto l'onore di presentare al Senato sopra al progetto di legge che stiamo discutendo, sento nondimeno tutta la durezza di questi rimproveri, come sento il dovere di darvi una pronta risposta.

Sarò, statene certi, molto breve, e non prolungherò troppo questa discussione, massime dopo che se ne approvò la chiusura.

Voi avete inteso che mi venne imputato di aver troppo duramente tacciato il progetto di legge di essere peccante d'ipocrisia, di essere mendace, e che inoltre al Ministero io abbia rimproverato di avere con troppa facilità, con troppa debolezza ceduto alla opposizione, che il primo suo progetto, in tutto conforme al mio modo di vedere, incontrò nell'altro ramo del Parlamento.

Questi rimproveri sono poi rincalzati da due considerazioni che sarebbero del tutto personali, l'una derivante dalla carica che ho l'onore di coprire nell'alta Magistratura del Regno, l'altra dalla particolare conoscenza dell'andamento del progetto in discussione, dalla sua origine sino a questo istante, conoscenza che debbo certamente alle relazioni amichevoli che mi collegano coll'onorevole Capo del gabinetto.

Or bene, io chiarirò in poche parole i miei concetti sopra questi punti.

Io dissi che la legge presentata al Senato non è sincera, e soggiunsi che mi asteneva dal darle taccia d'ipocrisia, perchè so che questa parola non è ammessa nel dizionario parlamentare. Dicono gli Inglesi cosa *insincere* non sincera, e credo che questa espressione si possa usare in Parlamento ogni volta che si tratti di un progetto di legge che nel suo complesso non abbia fisionomia di sincerità.

Ora, io credo che chiunque fermi la sua attenzione sopra questo progetto di legge e consideri ciò che dice di fare e quello che veramente fa, si persuaderà facilmente che tra i due termini non esiste tale concordanza, per cui si possa dire che il progetto di legge sia sincero.

In quanto poi all'averlo qualificato mendace, io dirò egualmente che la parola *menzogna*, nella nostra lingua, non è della più offensiva, è anzi delle più temperate allorchè si tratta di dire che una cosa non è vera. Ed a questo riguardo potrei citare l'autorità del Grassi

ne' suoi *Sinonimi*, il quale cita in proposito l'autorità del Tasso, che disse *magnanima menzogna*.

Ad ogni modo, quando l'imputazione non è fatta alla persona ma all'atto, è fatta in una parola al progetto, io non credo che ci sia alcuno che possa avere ragione di appropriarsela.

Presidente del Consiglio (*interrompendo*). Mi perdoni l'onorevole Senatore **Vigliani**, io non ho mai detto che egli volesse affibbiare alla persona questo epiteto, poichè allora la quistione cambierebbe aspetto, e non sarebbe certo parlamentare; perciò non è in questo recinto che si dovrebbe definirlo: io ho detto che egli ha tacciata la legge di essere mendace ed ipocrita.

Senatore **Vigliani**. La legge per sè può essere accusata di mendace senza offendere chicchessia, perchè anche in buona fede si può presentare una legge, la quale, per le contraddizioni che esistono nell'insieme, non dica la verità.

Ma si allega che io abbia trovato troppo debole il Ministero nel difendere alla Camera dei Deputati il primitivo suo progetto. A questo riguardo, veramente io non mi posso astenere dal dover dichiarare che in realtà, esaminando la discussione che ha avuto luogo nell'altro ramo del Parlamento, a me è sembrato che quando il Ministero avesse sostenuto più vigorosamente la sua tesi, e soprattutto non l'avesse abbandonata per una proposta diversa (questa è l'opinione mia), egli avrebbe forse trovato maggiore appoggio alla tesi medesima, e forse anche l'avrebbe fatta trionfare.

Aggiungo poi che ho notato in quella discussione una lacuna che mi è sembrata grave, ed è, che quantunque il Governo abbia potuto dire ripetutamente che egli non aveva impegni diplomatici, risultava però che impegni c'erano, morali se così si vogliono chiamare, ma sempre impegni.

Io vi ho letto, o Signori; lascio stare gli Atti, perchè sono troppo noti; io ho letto un brano della circolare del 18 giugno diramata dal Ministero degli Affari Esteri. In quella circolare la dichiarazione di voler dare alla Chiesa completa libertà è fatta in termini così espliciti, anche a fronte dei pericoli e delle difficoltà che essa avrebbe potuto da principio suscitare nel paese, che a me non pare che si possa nulla allegare in contrario.

A me pare anzi che nei Consigli del Governo la questione fosse stata maturamente esaminata, avesse ricevuto una piena soluzione, sicchè quando le ragioni fossero state esposte con quella pienezza colla quale avrebbero dovuto esserlo; quando gli impegni morali che noi abbiamo contratti col mondo cattolico fossero stati posti in maggiore evidenza, io credo che le proposte del Ministero avrebbero incontrato miglior sorte.

Questo io dico unicamente secondo il mio modo personale di apprezzare l'andamento di quella discus-

sione, e la condotta che il Ministero ha stimato di tenere.

Il Ministero avrà avuto i suoi motivi per non invocare i suoi atti precedenti, ma a me sembra che quelli atti fossero di tal natura da dover esercitare una grande influenza sulle deliberazioni del Parlamento.

Presidente. Prego il signor Senatore a volersi tenere strettamente al fatto personale.

Senatore Vigliani. Io sono nel fatto personale, e debbo perciò manifestare da quali principii fui guidato nell'emettere la mia opinione.

Io credo poi che le due circostanze da me accennate, cioè quella della mia qualità di magistrato e l'altra delle mie particolari relazioni col Ministero, delle quali mi onoro, non debbano punto travisare il giudizio da me emesso, ma lo debbano anzi spiegare. Imperocchè, come magistrato, io sento il dovere di rendere anzitutto omaggio alla verità ed alla giustizia, e sono profondamente persuaso che la verità e la giustizia stanno per la causa della piena libertà della Chiesa.

Io avrei creduto, lo dico francamente, e credo ancora, di mancare ad uno stretto dovere verso il mio paese, se non avessi prestato tutto l'appoggio delle deboli mie forze ad una causa che credo santa, e che importa troppo all'Italia di mantenere intatta, attuandola nel modo che indubbiamente fu indicato nel nostro programma nazionale.

La conoscenza poi che io aveva dei propositi del Ministero, la piena consonanza che ha sempre esistito tra le opinioni del Gabinetto e le mie sopra questa questione, hanno avuto per conseguenza di farmi rimanere più ministeriale del Ministero stesso.

Il Ministero ha creduto di poter abbandonare certi principii, certe idee, che a me non è stato possibile, quantunque forse nella mia posizione la cosa potesse incontrare maggiori difficoltà. Ripeto, che a me non fu possibile abbandonarli.

Dichiaro poi che non potrei non deplorare sempre il giorno in cui noi avremo lasciata imperfetta la risoluzione di sì grave questione.

È vero che l'onorevole Presidente del Consiglio crede di risolvere la questione colla disposizione che sta scritta nel progetto di legge; ma mi spiace di dover dire che questa è un'illusione; perchè la questione della libertà della Chiesa, la quale tende a stabilire la separazione dei due poteri, a far cessare le cause di discordia tra l'una e l'altra podestà, non può dirsi risolta, finchè rimangono le cause.

Ora, voi comprendete che disgraziatamente il progetto di legge lascia vivere di queste cause le più gravi, che hanno finora tenuto separato il principato dal sacerdozio. La storia, spero, dimostrerà che i beneficii sono precisamente la causa antica e perpetua di queste lotte. Un principio, Signori, non consiste nelle parole con cui viene enunciato, ma nella sua attuazione.

Ecco il motivo per cui io ho creduto di poter sostenere che la questione non è risolta. Una questione molto delicata è stata toccata dall'onor. Presidente del Consiglio, vuol dire la questione costituzionale; ed io credo che quando al Senato si propone una di queste questioni, essa non possa passarsi in silenzio e senza discussione: pertanto mi credo in diritto e in dovere di aggiungere alcune parole sopra la questione costituzionale dedotta dall'art. 18 dello Statuto che consacra particolarmente le prerogative reali relative alla materia beneficiaria. (*Rumori.*)

Se il Senato crede di passar sopra le questioni costituzionali.....

Senatore Ricci. Il Senato si è già pronunziato in modo che non si può tornare indietro.

Senatore Vigliani. Il Senatore Ricci non è il Senato; e chiedo al Senato se intende che si discuta o no la questione relativa all'art. 18 dello Statuto.

Senatore Ricci. Non ha il diritto di fare questa proposta contro il Regolamento, quando la discussione è chiusa.

Presidente. Onorevole Ricci, prima di parlare, domandi la parola.

Senatore Ricci. Allora io la domando per pregare il signor Presidente a far rispettare il voto del Senato.

Presidente del Consiglio. Io non so di dove abbia tratto fuori questa questione costituzionale l'on. Senatore Vigliani.

Io ho fatto delle considerazioni di convenienza, ma non ho mai sollevato una questione costituzionale di principii riguardo all'art. 18 dello Statuto.

Ho detto chi, più o meno, si trovava in dovere di difendere, e tutelare certe prerogative, certe disposizioni, certi principii contenuti nello Statuto; ma non ho mai sollevato una questione di competenza.

Quindi parmi che manchi ogni fondamento alla questione.

Senatore Vigliani. Io mandai scritta una proposta alla Presidenza, e credo che quando vi ha una proposta, si debba deliberare sopra di essa, malgrado le interruzioni del Senatore Ricci.

Senatore Ricci. Non è all'ordine del giorno.

Presidente. Non interrompa. Il Senatore Vigliani chiede che s'interroghi il Senato se intende che sia discussa la nuova questione costituzionale sull'art. 18 dello Statuto.

(*Voci. Ai voti, ai voti!*)

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Io credo che il Senato per votare sopra la domanda di discutere una questione, debba prima accertarsi se la questione di cui si tratta esiste.

Se io domandassi che il Senato mi permetta discutere, a cagion d'esempio, sul commercio coloniale a proposito dell'*exequatur*, bisognerebbe che io prima

dimostrassi che realmente fosse sorta in Senato una questione relativa al commercio coloniale.

Ora, mi permetta l'onorevole collega Vigliani di dirgli che io non so come le parole del Presidente del Consiglio abbiano potuto dar luogo ad un errore in cui egli è involontariamente caduto; quando gli è sembrato che con quelle parole il Presidente del Consiglio abbia sollevata una questione costituzionale contro il suo emendamento.

Ciò non è, anzi non è possibile che sia. E per vero, il medesimo Presidente del Consiglio ha ricordato questa mattina quel che l'onorevole Ministro Guardasigilli rammentava ieri al Senato, cioè che il Ministero fece esso medesimo la proposta dell'intera abolizione dell'*exequatur* all'altra Camera.

Non è perciò possibile che il Ministero cerchi di sollevare una questione costituzionale contro coloro che propongono la stessa cosa in questa assemblea.

Un tal procedere conlurrebbe alla conclusione che egli medesimo, il Presidente del Consiglio, commise una inconstituzionalità, della quale si vanta; perchè è un fatto che egli si vanta di aver iniziata quella proposta, ed anzi dichiarava di volerne mantenere il contenuto, obbligandosi a tradurlo in legge a tempo più propizio.

Mi pare dunque, ripeto, che se anche le parole abbiano potuto dare occasione ad un equivoco, la necessità stessa delle cose porta che è impossibile che il Ministero abbia potuto provocare o sollevare argomenti di inconstituzionalità contro l'emendamento.

A me sembra invece che l'onorevole Presidente del Consiglio abbia fatto un ragionamento che mi permetto qualificare forse come alquanto sottile, ma che in sostanza riducesi a termini assai discreti e modesti, ed era questo:

Trattandosi di argomenti che toccano l'esercizio di una prerogativa Reale, che può secondo lui essere abbandonata, ma che non pertanto, è tale secondo lo Statuto; coloro i quali rappresentando la Corona, avevano proposto questo abbandono, debbono essere più creduti e le loro assicurazioni prese in maggiore considerazione, quando dichiarano che le discussioni fatte sulla loro proposta, la opinione dei più, ed altri impedimenti pratici li convinsero che quella prerogativa non poteva essere nelle presenti circostanze abbandonata ad un tratto.

Anzi al Presidente del Consiglio pare che questa medesima qualità di rappresentanti della Corona, debba pure, nella specie di cui si tratta, dare maggiore autorità alle esortazioni, ai consigli dei Ministri, quando ci raccomandano di non accogliere il proposto emendamento.

Questa non è certamente un'accusa d'inconstituzionalità fatta a questa proposta. Intese a questo modo le parole del Presidente dei Ministri, l'onorevole Senatore Vigliani si persuaderà che non è stata sollevata una questione costituzionale, ed è pertanto inutile che

il Senato sia chiamato a votare se vuole che si disputi intorno ad una controversia che non è sorta.

Senatore Vigliani. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Senatore Scialoia, il quale con parole forse più ampie di quelle che io avrei adoperate per discutere la questione costituzionale, ha chiarito la questione, facendo osservare che il Ministero l'ha egli stesso sollevata e risolta, io non ho più nessun motivo d'insistere, e credo che il Senato apprezzerà questa mia astensione.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Credo che l'onorevole Senatore Scialoia, alle cui parole si riferisce appunto l'onorevole Senatore Vigliani dichiarandosi soddisfatto giustifichi pienamente quanto ho detto, poichè l'onorevole Senatore Scialoia si è servito presso a poco delle mie parole.

Egli ha constatato che io ho dichiarato dapprima, che, quantunque la proposta sia venuta primieramente dal Ministero, questo poi la ebbe a ritirare per considerazioni politiche, e di opportunità; e che trattandosi di una prerogativa regia, pare che i Consiglieri della Corona si trovino più di chicchessia in grado di apprezzare le difficoltà, e di giudicare dell'opportunità e del tempo che certe concessioni si possono fare; ed io ho anche aggiunto della misura di tali concessioni; quindi credo che l'onorevole Senatore Scialoia non abbia aggiunto alcuna idea a quelle che io espressi colle mie parole; e però se l'onorevole Vigliani si dichiara soddisfatto delle spiegazioni date dal Senatore Scialoia, vuol dire che egli dev'essere soddisfatto anche delle mie parole.

Senatore Vigliani. Domando la parola per un'altra dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Io sono soddisfatto anche delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio, il quale ha aggiunto una dichiarazione per ciò che riguarda la soluzione intera della questione, e non una sola parte, come si vorrebbe in questo momento.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Mamiani, Relatore. Se il signor Ministro dell'Interno scusavasi testè del tempo vostro occupato dal suo breve discorso, che dovrei dire io, al quale manca l'autorità del Presidente del Consiglio?

D'altra parte sulla questione incidente ogni cosa fu detta, ogni opinione messa in campo, nulla di nuovo, nulla di importante vi si può aggiungere.

Il concetto dell'emendamento ebbe i suoi strenui propugnatori, il testo della legge ebbe ugualmente i suoi, e in particolar modo i tre Ministri della Giustizia, dell'Interno e degli Esteri.

Io per non rubarvi un tempo, che davvero diventa prezioso ogni giorno e quasi direi ogni ora di più, io per non indugiare il vostro suffragio sulla incidente questione, mi restringerò a pochissime considerazioni, nelle quali, del sicuro, non dirò cose che non abbiate già udite, ma mi sforzerò a porre in luce quello che sulla materia può suggerire un semplice e piano buon senso. Parlerò con molta bonarietà, come suolsi dire; e quindi non solleverò tempeste, ed anzi usciremo da quelle che quasi hanno minacciata, un momento fa, l'abituale tranquillità del Senato.

Appena fu presentato l'emendamento del Senatore Vighiani, sul quale noi ora parliamo, e gli altri che già conoscete, io mi affrettai di significare al Senato, che per ragioni pratiche e per rispetti politici io non vi poteva aderire.

Il dì dopo ebbi eziandio il compiacimento che la pluralità dell'Ufficio Centrale partecipò pienamente al concetto mio, ed anzi volle accostarsi con più rigore al testo della legge, del che vi toccherò a suo tempo. Trattasi ora soltanto di esporvi il costruito dei lunghi dibattimenti; sì, ripeto anch'io, non è fra noi questione di principii, ma unicamente di applicazione e di opportunità. Chi nega la troppa differenza che interviene fra questi due termini, osa mentire a tutta quanta la storia. Per fermo ogni popolo, in qualunque tempo, ci insegna questa grande verità, e cioè che le idee nuove penano molto a sradicare le vecchie e pigliar possesso di tutte le menti; ma i fatti penano immensamente di più a seguirle le idee ed a porsi in concordia con esse; ed anzi questa seconda opera avviene mai sempre parte per parte e con grande lentezza, perchè proceda fra numerose e inevitabili resistenze.

La storia insegna similmente che guai a chi non cura tali resistenze, guai a chi non conosce l'arte di temporeggiare con esse!

Ma intanto qui sonosi uditi numerosi discorsi ricchi, anzi traboccanti di scienza giuridica, gremiti di esempi e di allegazioni, armati di ogni maniera di argomenti e di prove, per dimostrare, quasi direi a sazietà, i principii, evidenti per se medesimi; mentre sull'opportunità, sulla convenienza, sulla misura sonosi lasciate cadere poche e fuggevoli frasi.

Ma chi volevamo convincere noi? forse uno o due oratori i quali sembrarono voler battaglia (dico sembrarono, chè noi so troppo bene) per dimostrare l'utilità, anzi la necessità di conservare le munizioni e le macchine, custodite nei vecchi arsenali del diritto Cesareo? Ma davvero essi mi comparvero, non ostante l'acutissimo loro ingegno, la pellegrina erudizione, il taglio ben affilato dei loro raziocini, mi si dimostrarono, dico, simili a un intrepido retroguardo che combatte non più per vincere, ma per proteggere gli avanzi di un esercito sbaragliato e di una guerra perduta.

(Segni di approvazione.)

Contro chi dunque, ripeto, s'intese di ragionare?

Lo stesso onorevole mio amico Senatore Conforti

non negava i principii, ma solo avvertiva coll'ardore, con tutto l'ardore delle sue patriottiche convinzioni il pericolo al quale noi li esponiamo, non facendo calcolo esatto delle forze contrarie e insidiose tramazzo alle quali debbono fare cammino. A che dunque, ripeto, cotanto lusso di liberali dottrine, a che venir provando che la libertà della Chiesa è un gran bene, o per lo manco una grande giustizia? venir provando il debito nostro di condurla, secondo potere, al suo compimento? venir provando dieci volte che il sistema dei *placet* e degli *exequatur* è pieno di difetti e non bisogna perpetuarlo? Ma la quasi totalità del Senato concorre in queste sentenze.

Il solo punto da chiarir bene si era di conoscere con esattezza dove dobbiamo fermarci, viste e ponderate le condizioni speciali in cui oggi come oggi noi siamo.

Toccherò brevemente il primo degli emendamenti proposti, e cioè, la questione, che ha rischiato di diventare eterna, dei *placet* e degli *exequatur*, e la toccherò, ripeto, colla semplice scorta di ciò che a me sembra dettare il buon senso.

Il Governo aveva due facoltà: quella di nomina ai benefici maggiori, e l'altra di negare o concedere il *placet* e l'*exequatur*.

Ora, con questa legge egli perde la facoltà della nomina, conserva l'altra dell'*exequatur*, ma la conserva temporalmente. Ebbene gli oppositori contano per nulla la prima concessione assoluta, e per men di nulla la seconda condizionata. Ma egli succede qualcosa di più singolare. Per verità, questa è la prima volta che mi accade di udire che quando una legge dichiara esplicitamente solennemente l'abolizione d'un vincolo, sebbene procrastinata a certo tempo, ciò non abbia nessun valore. E che? la dichiarazione formale d'una legge, è una celtia, o non piuttosto un impegno positivo e di certissima esecuzione? Ma se questo impegno non regge, se non è sicuro ed irrevocabile, io dubiterò ancora dell'abolizione immediata da voi richiesta. Il Governo troverà cavilli e pretesti a iosa per non eseguirla, o la menerà alle calende greche.

Queste riflessioni, appunto, mi inducevano a scrivere nella Relazione:

« Cotesti sono svincoli grandi e veri, e l'Ufficio vostro Centrale li reputa tanto maggiori in quanto sono di natura da costringere il legislatore a non fermarsi a mezza via ed a rimuovere presto alcuni temperamenti e ritegni che a quelle largizioni andò mescolando. »

Ma perchè, obbiettano i nostri amici ed ora avversarii nel tema, perchè questi indugi non necessari? perchè questa sospensione che sembra odiosa insieme ed inutile?

Io voglio fare un sol fascio di tutte le ragioni legali prodotte in favore di quell'indugio, e arderlo sopra il vostro altare della libertà immediata ed illimitata della Chiesa. Rimarrà pur sempre in piedi

questa ragione pratica, che bisogna al Governo qualche cautela verso un ordine di cose non mai più veduto e sperimentato. Voi avete un bel dedurre gli esempi dal Belgio. Io medesimo vi rispondevo, or fa pochi giorni, che l'Italia e il Belgio assai poco si rassomigliano, che al clero belga mancano tuttora delle preziose libertà, che il clero belga è annualmente provvigionato dal Governo, che quel paese non associa il sistema del diritto comune al sistema dei privilegi, conforme l'Italia è costretta di fare. Quindi noi, chi può negarlo? abbiamo in cospetto un avvenire pieno d'incognite, perchè il possesso nostro di Roma genera necessariamente mille attinenze indefinite ed indefinibili, dalle quali vanno esenti tutte le altre nazioni.

Ma ciò che io vorrei, Senatori degnissimi, vi riconluceste spesso in memoria si è, che questa legge è l'ultimo compromesso fra opposte e potenti opinioni.

Se i sostenitori dell'emendamento vogliono romperlo od almeno rischiare di farlo, oh davvero che la pluralità dell'Ufficio Centrale non può seguirli, ed io fo voto, ardentissimo voto che il Senato non li segua.

E perchè le cose procedano nette, chiare, precise, fra i due pareri che credo prevalgano e signoreggino al presente nel Senato, mi giova di significarvi, secondo l'incarico avuto dalla pluralità dell'Ufficio Centrale, che esso revoca il leggiero emendamento che aveva introdotto nell'articolo 16, e aderisce invece ai termini tutti che si leggono nel testo, sebbene il Ministro di Giustizia ieri si compiacesse di dirci che trovava quell'emendamento nostro più di forma che di sostanza; ma fuggiamo tutti gli equivoci; l'emendamento dell'Ufficio Centrale è revocato in ogni sua parte, e non occorre tenerne più conto.

(Vivi segni d'approvazione.)

Il senatore Vigliani l'altro ieri chiudeva il suo discorso per ogni parte perfetto e mirabile, e solo difettoso di voler troppo provare il suo tema; il senatore Vigliani, dico, terminava le sue parole col ricordare a tutti la prossima traslocazione nostra nell'eterna città.

Io imiterò pure l'esempio suo e pregherò i miei Colleghi in aspettazione di quel fatto, di rimuovere con diligenza qualunque cagione di prolungare ed inacerbire le contese parlamentari.

Andremo nell'eterna città, o Signori, a cominciare cosa non mai veduta nel mondo, e però non scevra di oscurità e dubbiozza. Affrontiamo l'arduo problema colla maggiore e migliore di tutte le forze umane, col maggiore, e migliore dei mezzi: l'unione, l'indissolubile unione, fra noi, fra i rappresentanti tutti dello Stato e del popolo fra le volontà, le opinioni i criterii del gran partito liberale che ha fatto ed ha unificato l'Italia.

(Vivi segni d'approvazione.)

Ricordiamoci che noi entreremo in Roma, la quale divenne signora del mondo appunto per l'arte sua insuperabile di sempre sapere mescolare la moderazione

all'ardire; che inventò il motto significantissimo *scilicet lente*; che salutò come forse il primo e più grande de'suoi cittadini quel Fabio il quale *cunctando restituit rem*.

Pur troppo nessuno di noi si lusinga, per ciò che io credo, di recare a Roma qualcosa che raggiugli o rimanga poco inferiore all'antica grandezza: rechiamovi almeno quello che dipende dal nostro animo: un perfetto spirito di concordia ed una felice imitazione del senno pratico dei gloriosi avi nostri.

(Applausi vivissimi.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento, uno relativo alla proroga del termine stabilito dalla legge 11 agosto 1870 per le volture catastali; un altro per la pubblicazione nelle provincie di Venezia e di Mantova della legge concernente la tassa sui redditi di mano morta e sulle carte da giuoco; il terzo progetto per lo stabilimento delle Casse di risparmio postali.

Siccome il termine stabilito per la voltura obbligatoria scade, anzi è già scaduto coll'ultimo del mese scorso, sono nella necessità di chiedere l'urgenza per quest'ultimo progetto di legge come anche per gli altri due nei termini del Regolamento.

Trattandosi poi, sia nel progetto di legge relativo alle volture catastali, come anche in quello che riguarda la tassa sui redditi di mano morta, di materie puramente finanziarie, credo che questi tre progetti di legge debbano trasmettersi alla Commissione permanente di finanza.

Presidente. Do atto all'onorevole Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati ed inviati i due primi alla Commissione permanente di finanza e l'altro agli Uffici.

Domando al Senato se intende di accordare l'urgenza chiesta dal signor Ministro.

Chi è d'avviso che quest'urgenza sia accordata, si alzi.

(L'urgenza è accordata.)

Ministro delle Finanze. Debbo pregare il Senato ad aver la bontà di volersi occupare nella tornata di domani del progetto di legge sulle volture catastali, perchè, come ebbi già l'onore di dire al Senato, i termini sono già scaduti.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. A me pare che i motivi d'urgenza su cui si appoggia il Ministero siano molto stringenti. Il termine scaduto impone necessariamente di cercare ogni modo di rientrare al più presto possibile nella legalità; quindi mi pare che domani il Senato prima della seduta pubblica, si possa riunire negli Uffici per esaminare il progetto, e nella medesima seduta...

Una voce. Spetta alla Commissione di finanza.

Senatore **Vigliani**. Allora debb'essere fatta preghiera alla Commissione di finanza, perchè esamini il progetto e ne riferisca domani sull'esordire della seduta pubblica.

Presidente. Era appunto ciò che io stava per fare, pregare cioè la Commissione di finanza di voler occuparsi di questo progetto di legge e riferirne domani in seduta pubblica.

Prima di procedere alla votazione sopra l'emendamento del Senatore **Vigliani**, debbo dare comunicazione al Senato di diversi ordini del giorno che furono presentati da parecchi Senatori.

Prego il Segretario Senatore **Chiesi** a darne lettura. (Il Senatore Segretario **Chiesi**, legge:)

Ordine del giorno del Senatore **Arrivabene**:

« Il Senato, esprimendo il desiderio che al più presto possibile venga provveduto con legge generale alla libertà dell'insegnamento e con altra apposita legge, al riordinamento ed amministrazione della proprietà ecclesiastica, ed alla abolizione dell'*exequatur* e del *placet*, anche riguardo alle provviste beneficiarie; e confidando che il Ministero presenterà nella prossima Sessione i relativi progetti di legge, passa alla discussione degli articoli. »

Ordine del giorno del Senatore **Scialoja**:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni del Governo, ritiene che nel prossimo riordinamento dei beni ecclesiastici e della loro amministrazione si compierà l'applicazione dei principii della libertà della Chiesa, e che il Governo del Re al più presto possibile presenterà al Parlamento lo schema delle disposizioni legislative atte a conseguire questo fine, e confidando che, della facoltà del diniego di esecuzione temporariamente conservata, farà solamente uso in casi gravi ed eccezionali, passa alla votazione dell'articolo 16 del progetto ministeriale. »

Senatore **De Luca**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Luca**. Signor Presidente, io propongo l'ordine del giorno puro e semplice sugli ordini del giorno testè letti.

Presidente. Attendà. Vi è ancora un altro ordine del giorno, firmato dai signori Senatori **Bellavitis**, **Camozzi-Vertova**, e **Araldi Erizzo**.

Prego il Senatore **Chiesi** a darne lettura.

(Il Senatore Segretario **Chiesi** legge:)

« I sottoscritti hanno l'onore di proporre il seguente ordine del giorno:

» Considerando che prima di abbandonare ogni ingerenza sulla proprietà dei benefici ecclesiastici sia opportuno stabilire le norme per tutelare i diritti dello Stato; che convenga regolare con larghi e generali principii la libertà dell'insegnamento; e che occorra bene definire gli enti morali da riconoscersi come capaci di possedere;

» Considerando d'altro canto la difficoltà di costituire

in breve tempo e d'accordo cogli altri due fattori legislativi, le leggi relative ai predetti importanti argomenti e l'opportunità che sia sollecitamente promulgata la legge sulle guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni dello Stato con la Chiesa;

Il Senato confida che il Ministero presenterà nel più breve tempo possibile i progetti di legge relativi ai tre predetti argomenti, e passa alla votazione dei rimanenti articoli della legge in discussione.

Senatore **De Luca**. Io insisto per l'ordine del giorno puro e semplice.

Presidente. Siccome l'ordine del giorno puro e semplice deve avere la priorità su ogni altro ordine del giorno, così propongo al Senato di passare immediatamente alla votazione dell'ordine del giorno puro e semplice proposto dal Senatore **De Luca**.

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny**. Vorrei che fosse ben chiarito se l'onorevole Senatore **De Luca** vuole applicare il suo ordine del giorno puro e semplice soltanto agli ordini del giorno, ovvero anche agli emendamenti.

Senatore **De Luca**. Intendo che sia applicato a tutti gli emendamenti ed agli ordini del giorno.

Voci. No! no! (mormorio.)

Senatore **De Luca**. Allora, soltanto agli ordini del giorno presentati.

Senatore **Cambray-Digny**. È appunto perchè mi era sembrato che l'onorevole Senatore **De Luca** intendesse applicare l'ordine del giorno puro e semplice anche agli emendamenti che io ho chiesto la parola, per dire che bisogna che ciò sia ben chiarito, prima di metterlo ai voti.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Siccome ho presentato anche io un ordine del giorno, domanderei il permesso di dire qualche parola per svilupparlo.

Presidente. Perdona, debbo dare la parola al Senatore **Bellavitis**, che l'ha chiesta prima.

Senatore **Bellavitis**. L'ordine del giorno puro e semplice ora proposto, rimette le cose nello stato in cui erano prima, vale a dire si passerebbe a votare la proposta fatta dal Senatore **Vigliani**.

Voci. No, no! Sì, sì!

Senatore **Bellavitis**. Credo che questa sarebbe la conseguenza, se l'ordine del giorno puro e semplice viene approvato.

Sa mi inganno, vogliano dirmelo; ma io credo di essere nella verità, ed io mi oppongo a quest'ordine del giorno che toglie di poter discutere sugli altri i quali mi pare che tendano tutti ad uno stesso risultato.

Ora io mi limito a dire sembrarmi inopportuna la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice, e mi riservo a parlare sugli altri.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Il Ministero non accetta l'ordine del giorno puro e semplice dell'onorevole Senatore De Luca, e lo prega di volerlo ritirare.

È evidente che l'ordine del giorno puro e semplice sopra i diversi ordini del giorno motivati, i quali tendono a prendere atto di dichiarazioni reiteratamente fatte dal Ministero, potrebbe avere questo significato, che non si voglia cioè prendere atto di queste dichiarazioni, e così parrebbe esprimere più sfiducia che fiducia, il che certamente non è nell'animo del proponente Senatore De Luca. E io lo prego appunto di voler ritirare quest'ordine del giorno, perchè non credo, come diceva, che sia suo intendimento di impedire che si prenda atto delle dichiarazioni fatte dal Ministero di voler studiare e preparare questi progetti di legge intorno alle più larghe libertà della Chiesa.

In quanto poi al merito dei diversi ordini del giorno, dichiaro che il Ministero è nell'imbarazzo della scelta perchè presso a poco tutti gli ordini del giorno dicono la stessa cosa, e quindi il Ministero lascia al Senato il giudicare quale sia preferibile.

Senatore De Luca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Luca. Avendo io proposto l'ordine del giorno puro e semplice, a mia giustificazione prego il Senato di permettermi poche parole in risposta all'onorevole Presidente del Consiglio.

Io ho proposto l'ordine del giorno puro e semplice perchè dopo le dichiarazioni fatte dal Ministero e ripetute ad esuberanza, non mi pareva necessario che un ordine del giorno lo costringesse a spiegarsi piuttosto in un senso, che in un altro.

D'altra parte, se così piace al Ministero, io sono pronto a ritirarlo, come, in ogni caso, lo ritiro.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Io aveva domandato la parola per oppormi all'ordine del giorno puro e semplice, che ora è ritirato.

In ogni modo anche la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice non avrebbe potuto impedire coloro che proposero altri ordini del giorno, di svolgerli. Io quindi mi varrò della parola appunto per involgere il mio.

Per manifestare qual è il mio intendimento nel proporlo, non potrei far meglio che rimettermene in gran parte alle cose che ha esposte con forma squisita nella preclara sua orazione l'illustre Relatore dell'Ufficio Centrale. Il mio ordine del giorno è informato allo spirito medesimo della sua dotta e splendida apologia del concetto della pluralità di quell'Ufficio.

Nel corso di più giorni abbiamo udito discorsi dotti, luminosi per idee elevate; ma per la massima parte spazianti nel campo dei principii generali.

Quasi tutti gli oratori han sostenuto il principio della

libera Chiesa in libero Stato, quasi tutti han commentate con pazienza instancabile, e ripetendo molte volte la testuale lettura dei medesimi documenti, la politica del Conte di Cavour proseguita da' successori, e favorita costantemente dal Parlamento italiano, nella Camera elettiva e nel Senato.

In qualche discorso è stata soltanto propugnata la tesi contraria; ma esso è rimasto qui dentro come eco solitaria di opinioni le quali sono oramai o spente o morenti.

Di sorte che veramente può dirsi che la quasi totalità dei Senatori non dissente sui principii; e se il Senato pazientemente ne ha ascoltato per più giorni lo sviluppo, lo ha fatto quasi per confermare dinanzi a tutta l'Italia quali sieno le idee che sono destinate a prevalere.

La sola differenza tra i sostenitori dell'emendamento Vigliani e i sostenitori del progetto ministeriale, almeno per la parte che concerne l'articolo in discussione ed al quale si riferisce il mio ordine del giorno, la differenza, io diceva, è questa, cioè, che gli uni credono che quella parte delle ingerenze governative che già esisteva, con tutte le altre che si aboliscono, e che ha il nome di *exequatur* alla collazione dei benefici, debba per breve tempo essere conservata, e gli altri opinano che debba essere fin da ora soppressa. Anzi neppur tanto, perchè quelli che propugnano la conservazione di questa specie di *exequatur*, propongono che la legge presigga anticipatamente il termine a capo del quale debba cessare.

Trattasi dunque di decidere se debba essere preferita l'istantanea e non preparata sua abolizione, ovvero se, per compierla con sicurezza e con prudenza, non sia meglio rimandarla ad altra occasione.

Qui sta il nodo vero della questione, qui sta veramente la sostanza della differenza, sulla quale a dir giusto si è *sorvolato* da tutte le parti.

Nessuno oratore, o Signori, ha proposto di abolire o riformare la nostra legislazione intorno agli enti ecclesiastici; dico intorno agli enti ecclesiastici, perchè tutte le leggi ed anche le più recenti sopra i beni della Chiesa, conservano sotto forma di enti i benefici che non sono stati sciolti o aboliti. Ora il beneficio non è nuda proprietà, non consiste soltanto in una materiale quantità di beni. Il beneficio è detto un ente, perchè in realtà si compone di beni che hanno ancora il sapore feudale della loro origine, il beneficio contiene in sè l'esercizio di una giurisdizione spirituale.

Con lo emendamento, il beneficio è conservato, e nello stesso tempo si considera come se non fosse beneficio, cioè: come se non fosse un ente composto di un bene e di una giurisdizione. Io reputo che la conservazione dei benefici non è più certamente consentanea alla legislazione generale dello Stato; e son certo che questa condizione di cose è destinata a cessare, e cesserà senz'altro. Ma siccome sarebbe contraddizione

conservare il beneficio, e nello stesso tempo supporlo abolito, e così reputo che non si possa conservare il beneficio, e nello stesso tempo ammettere che quando il Pontefice, nel confermare il vescovo già precorizzato, emanò di sua autorità quell'atto in cui solennemente dice: « Io ti immetto nell'esercizio della tua cura e nel possesso dei beni », questa seconda parte, che è veramente un atto del potere civile, si debba lasciare consumare da un potere, al quale si nega che debba continuare ad immischiarsi nelle cose attinenti all'ordine civile.

Se non abolite il beneficio, se non lo trasformate in qualche altra cosa, se continuate a conservarlo qual esso è, dovete continuare a rispettare nel Papato e nel Concistoro l'esercizio di un atto misto che è il conferimento di temporalità e di giurisdizione. *In spiritualibus et in temporalibus committendo*; così finisce la formola della Bolla, che si vuole ancora soggetta all'*exequatur* sino a che sia conservato nella sua forma ibrida e feudale il beneficio.

Se in questo schema di legge si fossero aggiunte alle altre disposizioni quelle concernenti la riforma dei benefici e l'ordinamento de' beni ecclesiastici, quelle che dovranno provvedere al modo nel quale, sciogliendo i benefici, non si cada nell'altro più grave inconveniente del clero salariato, sarebbe stato il caso di sciogliere ogni vincolo tra l'atto civile e l'atto ecclesiastico. Ma se ciò non si è fatto nè si propone da altri che venga fatto fin da oggi, è indispensabile che si aspetti un'altra legge su questa materia: allora soltanto sarà separato interamente il potere civile dal potere ecclesiastico in quanto alla temporalità; allora potrà logicamente conseguirsi la intera abolizione dell'*exequatur* sulla bolla di conferma che, cessando di essere un conferimento di beneficio, diventerà un atto meramente ecclesiastico, quando che presentemente è un atto misto nel quale l'intervento del potere civile è quasi inevitabile.

E per vero, se in quest'atto concernente una materia ch'è nel tempo stesso ecclesiastica e civile o feudale, e che non è punto riformata da questa legge, voi credete che non sia necessaria la ingerenza del potere esecutivo, voi dovrete per lo meno sostituirvi l'ingerenza del potere giudiziario.

In altro progetto nel quale io presi alcuna parte, si prescriveva per lo appunto questa ingerenza, nè l'ordinamento de' beni si lasciava del tutto intatto.

Ma voler conservare il beneficio, conservare l'immissione in possesso pronunziata dal Pontefice, conservare un ente composto di beni e di giurisdizione; e non voler che qualche parte dell'autorità civile prenda ingerenza sul conferimento dell'una e degli altri, è un assurdo, è una contraddizione, è una cosa impossibile....

Senatore Bellavitis. Domando la parola.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Senatore Scialoja. L'amico Cambray-Digny crede forse che io voglia divagare...

Senatore Cambray-Digny. No, no; tutt'altro.

Senatore Scialoja. Signori, le mie premesse mi conducono naturalmente a questa conseguenza, cioè che non è lieve l'argomento di coloro che credono che sia non solo utile, ma anche necessario connettere l'abolizione dell'*exequatur* al riordinamento dei beni ecclesiastici e della loro amministrazione, e che questa riforma dovrà esser fatta in modo che conduca naturalmente alla soppressione dell'*exequatur*.

Ecco quello che io volevo inferire dalle mie premesse. Ma è nei miei voti che la riforma a cui accenno, abbia luogo al più presto possibile; anzi sarebbe stato conforme ai miei desiderii che avesse avuto luogo contemporaneamente a questa legge, o fosse stata fatta nella legge medesima. Nulladimeno, poichè neppure i proponenti l'emendamento hanno tentato d'introdurre la proposta di questa riforma, io credo che sia molto acconciamente riservata l'abolizione dell'*exequatur* al tempo in cui verrà fatta la detta riforma.

E se queste considerazioni non giungessero ad indurre in tutti la persuasione, per lo meno dovrebbero eccitare il dubbio.

Ora, o Signori, in materia intricata e dubbia, sarebbe prudente recidere anzichè risolvere il nodo della questione, indipendentemente dall'altra parte che è ad essa connessa, ed in discordia col voto dell'altra Camera, e con la opinione di una gran parte degli uomini intelligenti, e degli amici medesimi e fautori della libertà della Chiesa?

Io quindi, mentre desidero come e quanto i proponenti l'emendamento, che l'applicazione dei principii della libertà della Chiesa si compia al più presto possibile, fo loro riflettere che questa applicazione resterebbe incompleta anche quando l'emendamento Vigliani fosse accolto. Ma con questa differenza, che ammettendo lo emendamento senza le necessarie preparazioni, si farebbe un passo di più verso la libertà, ma un passo al buio e sopra un terreno incerto ed ancora ingombro di spine e pieno di pericoli. E dico che sarebbe pericoloso, non già come un passo fatto verso i principii di libertà, ma come un passo dato senza le necessarie precauzioni, senza che il terreno sia ben sodo e ben preparato, anzi mentre ch'è tuttavia lasciato pieno d'impedimenti, per non essersi contemporaneamente provveduto alla riforma del beneficio.

Se il beneficio rimane com'è, io credo che l'*exequatur* debba rimanere; quando il beneficio sarà riformato, l'*exequatur* cadrà.

Io quindi, col mio ordine del giorno, ho preso atto delle dichiarazioni del Governo, e ritenendo che il riordinamento dei beni ecclesiastici sia una necessità, per compiere l'applicazione de' principii della libertà della Chiesa, ho pure ritenuto che questo compimento

debba effettuarsi al più presto possibile colla presentazione di apposite disposizioni legislative.

E dacchè per mio avviso, onde l'esercizio della facoltà ancora conservata dell'*exequatur* non inciampi in inconvenienti pratici, occorre che sia fatto con estrema prudenza, e che il potere esecutivo neghi l'*exequatur* soltanto in rarissimi casi, ho confidato che ciò avvenga, ed esortato il potere esecutivo a non usare altrimenti di quella facoltà.

Il mio ordine del giorno riassume l'opinione di coloro che tengono per la libertà della Chiesa: Solamente metto in chiaro la connessione tra questa parte dell'articolo 46 avversata, ed il riordinamento dei beni ecclesiastici, la quale connessione fa sentire come sia più urgente di provvedere a questo riordinamento e di compiere al più presto possibile l'applicazione dei principii di libertà della Chiesa.

Finalmente, dacchè io ritengo che quella parte di *exequatur* che si conserva, sia un riscontro necessario di uno stato di cose imperfetto e vizioso, confido e naturalmente, confidando, invito il Ministero a fare uso del diniego di esecuzione soltanto nei casi più gravi.

Così, spiegato il mio ordine del giorno, credo che dovrebbe essere accolto con favore anche da quegli onorevoli Senatori, da quali io non dissento ne' principii, e che hanno proposto l'emendamento. Perciocchè se il loro emendamento è messo a partito, ed è rigettato, questo voto certamente potrebbe, non ai presenti Ministri, ma ad altri, non a coloro che sono favoreggiatori della libertà della Chiesa, ma a coloro che ne sono timidi fautori, o avversarii, servire di argomento, o per lo meno di pretesto per far credere che questo cospicuo Corpo dello Stato non abbia inteso che l'abolizione intera dell'*exequatur* sotto tutte le sue forme debba e presto compiere l'attuazione dei principii della libertà della Chiesa.

Ad eliminare questo equivoco è destinato il mio ordine del giorno, ed io lo raccomando principalmente sotto questo rispetto, perchè tutti sanno, e non ho bisogno di ripeterlo, che io sono precisamente fra i fautori della libera Chiesa nel libero Stato.

Senatore Arrivabene. Domando la parola.

Senatore Cambrey Digny. L'onorevole preopinante ha creduto che io domandassi la parola per fare osservazioni intorno a ciò ch'egli veniva esponendo. Ma non è così. Io ho domandata la parola per richiamare l'attenzione del Senato sopra gli ordini del giorno proposti.

Infatti quegli ordini del giorno toccano altre questioni che non sono comprese nel proposto emendamento.

Senatore Scialoia (interrompendo). Non però il mio.

Senatore Cambrey Digny. Ed è per questo che io diceva che l'onorevole Scialoia non aveva ragione di dubitare della mia mozione d'ordine.

Io trovo adunque che quegli ordini del giorno i quali parlano della questione dell'insegnamento, di

cui l'articolo attuale non fa menzione, nulla hanno veramente a che fare in questo momento, e perciò domando al Senato che, se si deve fare precedere la votazione di questi ordini del giorno a quella dell'emendamento Vigliani, sia eliminata quella parte che a tutt'altra questione che a quella di quest'articolo si riferisce.

Ecco a che cosa si limita la mozione d'ordine che ho creduto di fare.

Senatore Scialoia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoia. Io sono perfettamente d'accordo coll'amico mio, Senatore Cambrey Digny, ma gli farò osservare che il mio emendamento è ristretto all'articolo 46.

Presidente. Tanto il Senatore Cambrey Digny quanto il Senatore Scialoia hanno prevenuto il Presidente in ciò che era sua intenzione di far osservare al Senato, che cioè il solo ordine del giorno proposto dal Senatore Scialoia è tale che debba essere messo ai voti prima di deliberare sull'articolo 46; mentre sembra più opportuno il votare gli altri ordini del giorno quando sarà terminata la discussione della legge, inquantochè allora sarà il momento di manifestare il desiderio che possa aver il Senato di far quel di più che nella legge medesima non è stato fatto.

Presidente. La parola ora spetta al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. Invoco l'indulgenza degli onorevoli miei Colleghi, ma io debbo parlare per giustificarmi se ho proposto un ordine del giorno, io pel primo.

Io non avrei ciò fatto spontaneamente, ma alcuni amici mi dissero: Voi siete il più vecchio Senatore che ora siede in quest'Aula; tocca a voi a prendere l'iniziativa per fare quanto è possibile onde la legge attuale cammini speditamente.

Io ho fatto sacrificio del mio amor proprio, ho ceduto a questi consigli proponendo l'ordine del giorno.

E ora, poichè ho la parola, domando per favore al Senato di poter dire poche cose in merito all'articolo 46.

(Mormorio.)

Presidente. Perdoni, in merito all'articolo ormai non è più permesso di parlare.

Ora ha la parola il Senatore Bellavitis.

Senatore Bellavitis. Certamente nessuno penserà che io voglia entrare negli argomenti e nella materia cui si son riferiti tanti eloquenti discorsi, ai quali non solo nulla saprei aggiungere, ma che non saprei ripetere neanche in parte.

Mi sia permesso solo di dire, a sostegno dell'ordine del giorno da me proposto, che, meno le osservazioni del signor Senatore Scialoia, che io riconosco per altre essenzialissime, esso si accorda cogli altri; mi si permetta però di accennare quali sono le conseguenze probabili anzi dico quasi certe che nascerebbero dal rigetto del

no ordine del giorno, o da altra votazione che avesse uguale risulamento. Noi abbiamo impiegato dodici giorni in questa discussione, e non siamo ancora giunti ad esaurire la legge di cui si tratta; ora io domando se, passando questa legge coi gravi emendamenti introdotti, l'uno dei quali fu ampiamente sviluppato, cioè quello relativo all'articolo 16, e gli altri proposti agli articoli 17 bis e 18, quando, così notabilmente modificata, torni dinanzi all'altro ramo del Parlamento, la maggioranza della Camera, anche colla maggior buona volontà di recedere dalle opinioni precedentemente emesse, potrà definitivamente approvarla, nello scarso tempo che ancora rimane pel trasferimento della Capitale. Credo quindi che noi andremo incontro a questa grave conseguenza, di dovere cioè trasportare la Capitale, senza che sia ancora approvata la legge sulle guarentigie.

Io qui certamente non mi farò a parlare di diplomazia, che sarebbe argomento superiore alle mie cognizioni, e per altra parte credo poco opportuno trattare pubblicamente cose diplomatiche; però son d'avviso che l'onorevole signor Ministro degli Affari Esteri non sarà per darmi una smentita, quando io dicessi che egli avrebbe grandissimo dispiacere se un tal fatto avvenisse.

(Segni di adesione del Ministro degli Esteri.)

Soggiungo poi che anche per parte mia ne sarei dolentissimo, e ne dirò una sola ragione, forse la minore.

Mi spiacerebbe che nell'andare nell'Eterna Città si vedesse l'immagine di quella Persona che il progetto di legge dichiara sacra ed inviolabile, si vedesse, dico, soggetta ad abbiette ingiurie. Faccio quest'osservazione, perchè, qualunque sia la mia opinione sulla Curia Romana, e quantunque io certamente non abbia l'ingenuità di credere che dopo l'abolizione del potere temporale, abbia essa compreso quanto grave delitto sia quello di trarre contro la patria le armi straniere, nulla meno non posso dimenticare che il 1850, e per me il 1866, non sarebbero sorti se non vi fosse stato il 1848, e il 1848 non sarebbe stato se prima l'unità d'Italia non si fosse manifestata col grido universale di Viva Pio IX.

Per queste ragioni adunque prego il Senato ad approvare quest'ordine del giorno il quale non solamente lascierebbe l'art. 16 quale fu approvato dall'altro ramo del Parlamento, ma suspenderebbe eziandio le discussioni sugli emendamenti 17 bis e 18, i quali modificano essenzialmente la legge, e danno origine a questioni gravissime, che io non credo si possano così facilmente risolvere, qual è quella del libero insegnamento, perchè il libero insegnamento non potrebbe concedersi se non vi fosse una legge generale: e quanto tal legge generale turberebbe l'attuale ordine del pubblico insegnamento ognuno lo vede.

Io credo altresì che l'altra legge sugli enti cui sia da concedersi il diritto di proprietà sia tale che richieda un maturo esame.

El è per questo che il mio ordine del giorno si estende altresì a quei due articoli.

Presidente. Il Senatore Vigliani ha la parola.

Senatore Vigliani. Mi faccio un dovere, Signori, di dichiarare francamente il mio voto sopra gli ordini del giorno, che sono stati proposti, soprattutto in quanto riguardano l'art. 16 sul quale stiamo per deliberare.

Io sono in generale amico della concordia; proponendo verso i temperamenti di conciliazione, e semprechè vi è mezzo di accogliere una proposta che tenda a questo scopo, in generale sono dalla mia naturale inclinazione condotto a farvi buona accoglienza.

Ma oggi noi ci troviamo in presenza di una questione la quale, al mio modo di vedere, secondo il mio profondo convincimento, non ammette aggiornamenti.

Io intendo che tutto ciò che si può concedere nella questione attuale a coloro, i quali ammettono la possibilità dell'aggiornamento, viene concesso coll'ordine del giorno dell'onorevole Scialoja; ma, ripeto, un aggiornamento in questa questione a me sembrerebbe fatale; e come la conciliazione tra noi a me pare che ritarderebbe un'altra conciliazione molto più importante, quella dell'Italia col Papato, con grande mio dolore debbo respingere tutti gli ordini del giorno che sono stati proposti.

Presidente. Sono stati proposti due altri ordini del giorno. Uno del Senatore De Luca così concepito:

« Il Senato, udite le dichiarazioni fatte dal Ministero, ne prende atto e passa alla votazione dell'articolo 16. »

L'altro del Senatore Conforti, del tenore seguente:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Ministero, e passa alla votazione dell'articolo decimosesto del progetto di legge. »

In sostanza questi due ordini del giorno non ne formeranno che uno.

Perciò, essendo questo il più semplice, anche a preferenza di quello del Senatore Scialoja, se non ci sono osservazioni, lo metterò ai voti:

Lo rileggo:

« Il Senato udite le dichiarazioni del Ministero, ne prende atto e passa alla votazione dell'articolo 16. »

Domando all'onorevole Senatore De Luca se con questa citazione dell'articolo 16, intenda l'articolo 16 ministeriale semplicemente, o l'articolo con l'emendamento Vigliani.

Senatore De Luca. Io intendo il solo articolo ministeriale.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. A me pare che qualora sia votato l'ordine del giorno proposto dai Senatori De Luca e Conforti, non possa pregiudicare niente affatto l'emendamento Vigliani.

Questo ordine del giorno, è evidente, cosa dice? Che il Senato prende atto delle dichiarazioni del Ministero

e passa alla votazione dell'articolo 16, ma s'intende bene dell'articolo con gli emendamenti.

Quindi è bene inteso che il Ministero ritiene qualora sia accettato l'ordine del giorno dei Senatori De Luca e Conforti, che, ciò non ostante, rimangano impregiudicati gli emendamenti che si trovano di fronte all'articolo 16 proposto dal Ministero.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Mi riserbo dimostrare, colla scorta del Regolamento, che la votazione dovrà procedere innanzi tratto sopra l'articolo proposto dal Ministero, al quale ora pure consente la maggioranza dell'Ufficio Centrale, e non sull'emendamento del Senatore Vigliani; perchè l'emendamento del Senatore Vigliani, come ha notato ieri molto giustamente l'onorevole Guardasigilli, non è che *soppressivo* di una parte del primo capoverso dell'articolo 16, vale a dire di quella parte che mantiene tuttavia il *placet* e l'*exequatur*: e l'art. 65 del Regolamento stabilisce che gli emendamenti soppressivi in tutto o in parte di un articolo non possono esser messi ai voti, ma che invece deve essere messo ai voti l'articolo.

Presidente. Ha la parola il Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Io avevo domandato la parola per rispondere all'onorevole Senatore Tecchio allorchè verrà il momento di porre in votazione l'articolo del Ministero e il mio emendamento; ma poichè ora si tratta di deliberare sulla votazione dell'ordine del giorno Conforti e De Luca, lascio che il Senato deliberi sopra questo punto.

Presidente. Rileggerò l'ordine del giorno.

« Il Senato, udite le dichiarazioni fatte dal Ministero, ne prende atto e passa alla votazione dell'articolo 16. »

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Io credo che l'onorevole Senatore Tecchio prenda abbaglio, nel supporre che il mio emendamento si riduca ad una semplice soppressione.

Il mio emendamento contiene una fusione di due capoversi in un solo, contiene cioè una disposizione la quale trasporta nel secondo paragrafo, alcune disposizioni che si trovano nel primo paragrafo dell'articolo 16, di modo che parte da un altro ordine d'idea, che riguarda la destinazione dei beni, e non dipende unicamente dal riordinamento della proprietà ecclesiastica.

Credo quindi che, per il diverso ordine in cui le idee sono disposte nel mio emendamento, non si possa esso assolutamente qualificare di semplice soppressione, ma debba essere considerato come un vero emendamento modificativo di due paragrafi, e come tale debba essere messo ai voti prima dell'articolo ministeriale.

Presidente. La presidenza è dell'avviso del Sena-

tore Vigliani, considera cioè la sua proposta come un emendamento all'articolo 16 del Ministero, ed in questo senso, si procederà nella votazione.

L'articolo 16 nella sua prima parte non trova opposizione nè nell'emendamento dell'Ufficio Centrale, nè in quello del Senatore Vigliani.

Quindi, prima di tutto metto ai voti questa prima parte, che rileggo:

« Sono aboliti l'*exequatur* e i *placet* Regio ed ogni altra forma d'asseuso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle autorità ecclesiastiche. »

Chi approva questa prima parte, voglia sorgere.

(Approvato.)

Presidente. Metto adesso ai voti l'emendamento del Senatore Vigliani del quale do nuova lettura.

« Sino a quando non sia altrimenti provveduto colla legge speciale di cui nell'art. 18, restano ferme le disposizioni delle leggi civili e l'approvazione governativa per tutto ciò che riguarda la creazione e i modi di esistenza civile degli istituti ecclesiastici, l'acquisto, l'alienazione e ogni mutazione di destinazione dei loro beni. »

Chi approva l'emendamento del Senatore Vigliani, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Leggo ora il resto dell'articolo Ministeriale giacchè l'Ufficio Centrale ha abbandonato il suo emendamento.

« Però fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'*exequatur* e *placet* Regio gli atti di esse autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefici maggiori e minori eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

« Restano ferme le disposizioni delle leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

Chi approva questi due paragrafi dell'art. 16, sorga.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo:

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ora si ripiglierà il terzo paragrafo dell'articolo 15 rimasto sospeso, ed è così concepito:

« Ai benefici maggiori e minori non possono essere nominati, se non cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

L'Ufficio Centrale mantiene il suo emendamento a questo paragrafo?

Senatore Mamiani, *Relatore*. Siamo unanimi nel ritirarlo.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Io non faccio osservazioni, ma dichiaro che non sono d'accordo coll'Ufficio Centrale,

perchè non tengo perfetto l'articolo del Ministero. Ho fatta questa dichiarazione perchè non mi si ritenga responsabile del testo di quest'articolo.

Senatore De Luca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Luca. Domanderei uno schiarimento all'onorevole signor Ministro o ai Membri dell'Ufficio Centrale sul senso delle parole *sedi suburbicarie*.

Presidente. Questo è già stato spiegato in altra seduta, e lo troverà negli Atti del Senato.

Senatore De Luca. Perdoni: forse ciò è avvenuto quando io non mi trovava presente in Senato.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per rendere più legale la formula di questo paragrafo, proporrei fosse così modificato:

« I benefici maggiori o minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta questa variante?

Senatore Mamiani, Relatore. L'Ufficio Centrale l'accetta.

Presidente. Lo leggerò allora così modificato:

« I benefici maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nelle città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

Rileggerò ora l'intero articolo così emendato per metterlo ai voti.

« È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta, finora esercitato da esso in forza di concordato, di legge o di consuetudine nella collazione dei benefici maggiori. »

» I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

» I benefici maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

» Nella collazione dei benefici di patronato regio, nulla è innovato. »

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola sul testo.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. Credo che il Senato ricorderà che fu convenuto di sopprimere nel 1° paragrafo le parole: « finora esercitato da esso in forza di concordato, di legge o di consuetudine. »

Non manca che l'adesione del Ministro.

Senatore Poggi. Il paragrafo fu già votato con questa soppressione.

Presidente. Rileggerò dunque tutto l'articolo con questa soppressione.

(Vedi sopra.)

- Chi approva l'intero articolo colla proposta modificazione, voglia alzarsi.

(Approvato)

Ora viene l'art. 17. Ne do lettura.

« In materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta. »

» La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse autorità, appartiene ai tribunali ordinari.

» Però tali atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti de' cittadini, e soggetti alle leggi penali se costituiscono reato. »

L'Ufficio Centrale al secondo e terzo paragrafo dell'art. 17 sostituisce la seguente redazione.

« La cognizione degli effetti civili, così di questi come di ogni altro atto di esse autorità, appartiene ai Tribunali laici ordinari. »

» Però tali atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato d'ordine pubblico, o privato, e vanno soggetti alle leggi penali se costituiscono reato. »

Senatore Slotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Slotto-Pintor. Io sono preoccupato quanto ognuno di Voi dal desiderio di farla finita. Non disento, non propongo aggiunte, non emendamenti, per i quali sembra che corra aria poco propizia in quest'Aula...

Senatore Vigliani. Bene!

Senatore Slotto-Pintor... Quantunque io non ammetta la teoria di un autorevole giornale il quale, pure riconoscendo in questa legge gravissimi scontri, assenna noi Senatori che non è questo il modo di emendarla.

Io credetti e credo tuttavia che l'unico modo di emendare le leggi sieno le proposte di coloro che debbono discuterle e votarle, nè mi cadde mai in mente che le si potessero correggere od emendare con Decreti più o meno dispotici del Gran Sultano.

Signori, in una delle scorse tornate, in quella di giovedì, se non isbaglio, io vi diceva che la legge presente è una legge di equivoci: non dissi di *ipocrisia*, imperocchè come non avvenne al Senatore Vigliani, così neppure a me di trovare nel linguaggio parlamentare inglese la voce *ipocrisia*.

Ora, o Signori, gli equivoci si dileguano, l'orizzonte si schiara, la luce si fa, e nella scena ultima di questo inticcatissimo dramma che troviamo noi? Noi troviamo la schiavitù del clero minore che con ingiuriosa appellazione chiamano *basso*, quasi che possa essere sotto nessun rispetto *basso* la missione altissima del sacerdozio, e quasi che ognuno di noi non sappia che dal più umile parrochetto di campagna al più grande e pomposo degli Arcivescovi non è distanza più che di un grado.

Il clero, o Signori, con questo articolo è messo, lasciatemi dire la frase, sotto ai piedi della prelatura e del Pontificato. E notate bene che quando io dico *Pontificato* non intendo parlare del Pontefice.

Scrivendo S. Bernardo al suo diletto amico e discepolo Eugenio III, si faceva queste difficoltà:

« Tu mi dirai; or come se tu oso di riprendere, di censurare il successore di Santo Pietro, il Vicario di Cristo, il Romano Pontefice? »

« Risponde il santo uomo: Non ripiglio io te, ripiglio quei che ti circondano, i quali mettono innanzi i loro errori, e fanno largo sfacciatamente alle loro passioni sotto il manto della riverita tua autorità. »

Volesse il cielo, o Signori, che il Pontefice facesse tutto da sé! potesse tutto vedere, a tutto da sé provvedere! Imperocchè ei mi sembra quasi impossibile che manchino le grazie superne ad una tanto alta rappresentanza! Non avviene egli lo stesso nei capi dello Stato, i quali, se consigliati da buoni, sapienti e retti consiglieri, sono la delizia; se da intriganti, da stolti o da ribaldi, l'obbrobrio sono, il flagello della umanità?

Altro che la costituzione civile del clero, della quale mi accusava fautore, forse senza badarci, l'onorevolissimo Guardasigilli, quando pure le mie teorie conducono a una conseguenza al tutto contraria!

Con questo articolo voi abolite i richiami per abuso; soggiungete dappoi che degli effetti civili o giuridici, degli atti degli alti dignitari della Chiesa conoscerà il tribunale ordinario.

Ricordate quello che in altra tornata io dissi: tutto che è pecuniario è essenzialmente temporale.

Questa mi sembra una verità d'intuizione. Indarno i Romani Pontifici vogliono indissolubile l'ufficio dal beneficio, ciò che fu cagione alle sanguinose guerre delle investiture e pose la spada in mano a quell'ipocrita Carlo d'Angiò, il quale disfiò i gigli di Francia immergendola nel seno di Federico II, il migliore dei principi, (quantunque calunniato per ateo,) il cui cadavere per vendetta sacerdotale stette, non so quanto, all'aria aperta.

Sotto la guardia della grave mora.

Ora io fo il caso di uno o più sacerdoti i quali sieno stati privati dell'ufficio.

Io domando: la cessazione dall'ufficio porta issofatto la cessazione dal beneficio?

La privazione dei frutti del beneficio entra nella cognizione di quegli effetti giuridici o civili dei quali si parla nel capoverso di questo articolo? Vale la sola *informata coscienza* a privare dell'ufficio?

Se dovessi proporre un emendamento, questo sarebbe: *L'informata coscienza è per sempre abolita.*

Io qui vi presento una petizione del sacerdozio napoletano firmata da 155 membri di quel clero.

Quando l'onorevole Bettino Ricasoli diede facoltà all'arcivescovo cardinale di Napoli di rientrare nella sua sede, sapete voi come usò della sua autorità? Innanzi

tutto prese cognizione dei sacerdoti che sapevano odore di liberali, e tosto gli interdisce dagli uffici divini. Andati alla Chiesa per celebrare, fu posto divieto a quei rettori di accoglierli.

Iti in altre chiese, il medesimo divieto fu rinnovato. Ricorsero al Cardinale Arcivescovo. Decretò: siete riabilitati a due condizioni: la prima che domandiate venia alla penitenzieria (che io in questo caso non chiamerò *sacra*), venia di avere amata la patria; l'altra: che facciate una ritrattazione! Ora io vi domando se in questo articolo sia un rimedio per le esorbitanze degli alti dignitari della Chiesa?

Sembra impossibile! In una legge che s'intitola *Delle relazioni della Chiesa collo Stato*, vi è nulla che guarentisca il clero inferiore.

È questa giustizia? È questa utilità dello Stato?

Signori, volete voi conciliazione? Proteggete il clero minore.

Volete pace? Ricoveratelo sotto le grandi ali della legge.

Volete trionfo nel caso di prossima o di lontana guerra? Proteggetelo. Non è questo il diritto di ogni cittadino?

Non sono forse cittadini i sacerdoti minori? O quale altra idea ci facciamo noi del Governo se non se quella di protettore di tutti i diritti?

Senatore DI SAN MARTINO. Ai voti!

Senatore SOTTO-PINTOR. Prego di non interrompere. Se ella non vuole udire, io non so che farci, io ho diritto di parlare. Quando un Senatore parla io non grido mai *Ai voti!* e prego lei ad imitare il mio esempio. Io ho diritto di parlare e parlo; so quello che parlo e come parlo e perchè parlo.

Vi diceva l'onorevole Vigliani che il fanatismo è impossibile in questo secolo; ed io richiamerò alla memoria del Senato il fatto orribile avvenuto a Genazzano il dì di S. Giuseppe, ultimo passato, quando le plebi fanatiche da quella Curia vescovile misero a colpi di coltello un mio concittadino, il sergente Sanna.

Come volete voi che il clero minore parteggi colle istituzioni, col Governo, quando, dopo di avergli imposto il 53 0/0, cosa enorme, gli si fa stentare il rimanente, e non gli si paga se non dopo cinque o sei mesi dalla scadenza?

Io ho la fortuna, Signori, di conoscere da vicino l'arciprete di Westminster Cristoforo Wordworth, ora Vescovo di Lincoln, uno dei primi luminari della Chiesa anglicana, se non forse il primo; e che mi diceva egli?

Egli mi diceva che l'unica ostacolo alla riunione della Chiesa è l'autocrazia del Pontificato, e che come questa venisse tolta, l'Inghilterra sarebbe la prima a riunirsi alla Chiesa cattolica.

Signori, pensate che il razionalismo e il protestantismo hanno messe radici nell'Italia assai più di quello

che noi pensiamo, e la ragione di ciò è l'autocrazia del Pontificato.

Nessuno mi dica che io fo una opposizione sfogata. Se veruna ne si facesse, a che pro la discussione? Non si adontino gli uomini preclari che siedono nei banchi del Ministero che i Senatori presentino loro alcuni accettabili consigli.

Signori, noi tutti abbiamo diritto a che nessuno ci tolga la vita che Dio ci ha data, ma nessuno di noi, esseri contingenti, ha diritto di vivere. Un solo essere in questo mondo ha diritto di vivere, ed è la verità. Imperocchè la verità è eterna, la verità è Dio!

Presidente. La parola è al Senatore Mamiani.

Senatore Mamiani. All'articolo 17 la maggioranza dell'Ufficio Centrale revoca quel suo emendamento di *effetti civili* invece degli *effetti giuridici*, ed alle parole *tribunali ordinari* sostituisce quelle di *giurisdizione civile*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io accetto questa semplice modificazione di forma, cioè di sostituire le parole *giurisdizione civile* a quelle di *tribunali ordinari*: per resto essendo la maggioranza dell'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero, non vi ha più soggetto di discussione.

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Non veggio la ragione per la quale l'Ufficio Centrale abbia nel secondo paragrafo dell'articolo in discussione sostituite le parole *effetti civili*.

Presidente. Questo emendamento è stato dall'Ufficio Centrale ritirato.

Senatore Miraglia. In tal caso passo all'ultimo paragrafo, perocchè non aveva inteso le parole pronunziate dall'onorevole Relatore.

Nell'ultimo paragrafo dell'articolo in parola, l'Ufficio Centrale ha sostituito le parole *d'ordine pubblico o privato*, a quelle del progetto *od all'ordine pubblico o lesivi dei diritti dei cittadini*.

Io direi piuttosto: *od all'ordine pubblico* (non già come dice il progetto ministeriale *od all'ordine pubblico o lesivi dei diritti dei cittadini*) ma: *o lesivi dei diritti dei privati*, piuttosto che dei *cittadini*, perocchè, per la legislazione civile attualmente in vigore, anche gli esteri che non godono i diritti della cittadinanza, non possono certamente essere privati innanzi ai Tribunali del Regno del diritto di far valere le loro ragioni, quando fossero lesi dalle disposizioni dell'autorità ecclesiastica.

Mi basta di aver accennato queste cose, perchè parlo innanzi ad eminenti giureconsulti.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi pare che la maggioranza dell'Ufficio Centrale abbia ritirato anche l'emendamento che si riferisce all'ultimo paragrafo dell'articolo 17.

Senatore Mamiani, Relatore. L'emendamento era più di espressione che di sostanza.

Quando il Ministero creda trovarvi difficoltà, noi vi rinunziamo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo che il modo nel quale l'articolo è scritto nel progetto ministeriale, corrisponda più alle disposizioni della legge e specialmente all'articolo 1122 del Codice civile ed all'articolo 4 della legge sul contenzioso amministrativo, e quindi pregherei il Senato di votarlo così come è stato proposto, e l'Ufficio Centrale a non insistere sopra quest'ultimo emendamento.

Senatore Miraglia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Miraglia. Anche nel senso dell'articolo ministeriale, io insisto perchè in quest'ultimo paragrafo si sostituiscano alle parole: *diritti dei cittadini*, le altre: *diritti dei privati*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto che si dica *diritti dei privati*.

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. Come ho già avuto l'onore di annunziare, l'Ufficio Centrale non insiste nell'ultimo suo emendamento a questo articolo, ed accetta la formola ministeriale; come pure non trova difficoltà ad accettare la sostituzione della parola *privati* a quella di *cittadini*, proposta dal Senatore Miraglia.

Presidente. Essendo dello stesso avviso tanto l'Ufficio Centrale che il Ministero, rilegge l'articolo intero colle varianti proposte per metterlo ai voti.

« Art. 17. La materia spirituale e disciplinare non è ammessa: richiamo od appello contro gli atti delle autorità ecclesiastiche, nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coattiva »

« La cognizione degli effetti giuridici, così di questi come d'ogni altro atto di esse autorità, appartiene alla giurisdizione civile. »

« Però tali atti sono privi di effetto, se contrari alle leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti de' privati, e vanno soggetti alle leggi penali, se costituiscono reato. »

Chi approva quest'articolo così modificato, sorga. (Approvato.)

« Art. 18. Con legge ulteriore sarà provveduto per la sistemazione e l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel regno, per la creazione degli enti giuridici, nei quali sia da riconoscere il diritto di rappresentarla, per la distribuzione tra essi del rimanente asse ecclesiastico. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale propone il seguente emendamento:

« Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed all'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche nel Regno. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Ricorderà il Senato che è stata riservata la discussione di un articolo addizionale col numero 17 *bis*, allorchè si discuteva l'articolo 13. Ora questo sarebbe precisamente il momento di discutere questa proposta.

Mi pare però che il signor Ministro dell'Istruzione pubblica, che è il principale interessato, non si trovi presente.

Senatore **Mamiani**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mamiani**, *Relatore*. Io proporrei di mettere ai voti i due articoli che seguono, sui quali non vi è difficoltà fra l'Ufficio Centrale ed il Ministero, e domani prendere a discutere l'articolo di cui parla l'onorevole Senatore **Vigliani**.

Senatore **Vigliani**. Vi è una proposta anche sull'articolo 18.

Senatore **Mamiani**, *Relatore*. Ma la proposta dell'Ufficio Centrale è accettata dal Ministero.

Senatore **Vigliani**. Perdoni, vi è un'altra proposta da me fatta a quest'articolo....

(L'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica prende posto al banco dei Ministri.)

Presidente. Trovandosi presente il sig. Ministro dell'Istruzione Pubblica, metteremo prima in discussione la proposta addizionale del Senatore **Vigliani** così concepita:

Art. 17 *bis*. « Sino a che non sia provveduto con legge generale alla libertà d'insegnamento, l'istruzione data nei Seminari Vescovili, negli altri istituti d'istruzione e di educazione per i giovani destinati alla carriera ecclesiastica è paragonata all'istruzione data in conformità degli articoli 251 e 252 della legge 13 novembre 1859, salva la vigilanza governativa perciò che riguarda l'igiene, il buon costume e l'ordine pubblico. »

« Nulla è innovato quanto ai Seminari, ai collegi alle Accademie ed altri istituti cattolici fondati in Roma e nelle sedi suburbicarie per l'educazione e coltura degli ecclesiastici: essi continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno. I gradi e i diplomi Accademici conferiti nei detti istituti avranno lo stesso valore di quelli ottenuti nelle Università straniere. »

Il Senatore **Vigliani** ha la parola per isvolgere la sua proposta.

Senatore **Vigliani**. La proposta addizionale riguarda il valore che si vuole attribuire all'insegnamento secondario dato nei seminarii vescovili, ed in altri istituti ecclesiastici destinati all'educazione ed alla coltura degli allievi per la carriera ecclesiastica, ed anche all'insegnamento superiore dato in quelle accademie, collegi e istituti di Roma, aventi un carattere cattolico, che sono mantenuti sotto la dipendenza del Papa e della Santa Sede con l'articolo 13.

Noi non intendiamo di domandare con questa pro-

posta alcun privilegio, non intendiamo nemmeno di fare propriamente una disposizione nuova sopra questo argomento: noi vi domandiamo soltanto che sia chiarito un punto che pare si trovi ancora avvolto nelle tenebre, perchè potrebbe giovare grandemente non solo agli istituti ecclesiastici, ma anche ai padri di famiglia che vi collocano i loro figli, il vederlo ben dichiarato.

La legge generale del 1859 sull'istruzione pubblica nulla disponeva di preciso, di speciale, relativamente all'insegnamento che si dà nei seminari vescovili; la Relazione che precede quella legge dice esplicitamente che essa non si occupa dell'insegnamento ecclesiastico, perchè ivi si legge: *quanto agli istituti ecclesiastici d'istruzione secondaria, fu mantenuta la legislazione anteriore*.

La legislazione anteriore che esisteva nelle Province dell'Alta Italia, non era altro che la legge del 22 giugno 1857, la quale non pare che definisca abbastanza chiaramente questo punto, se cioè i giovani i quali frequentano le scuole secondarie negli istituti ecclesiastici, qualora abbandonino la carriera ecclesiastica, si possano presentare a prendere gli esami nei Ginnasi e nei Licei governativi.

Il dubbio sopra questo punto sorgeva anche nel seno della Commissione dell'altro ramo del Parlamento o dirò meglio, essa si occupava anche specialmente di quest'oggetto, e manifestava nella dottissima sua relazione un'opinione, la quale per verità, se fosse accettata dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, non mi lascierebbe nulla a desiderare, in quanto che la questione si potrebbe ritenere come risolta e in un modo soddisfacente.

Mi permetta il Senato di dare lettura di un brano di quella Relazione.

Ivi si legge alla pagina 191:

« Che l'autorità ecclesiastica è libera di ordinare e di dare l'insegnamento necessario al Clero nel modo che le pare, senza nessuna ingerenza di autorità scolastica, senza nessun bisogno di attestato pubblico d'idoneità negli insegnamenti che adopera, e senza nessun limite del grado da cui deve principiare o di quello a cui deve terminare. È naturale che nei casi nei quali le leggi dello Stato richiedano per l'ammissione agli esami o ai concorsi agli impieghi la dimora dell'aspirante in una scuola del Governo, o in altra regolata in conformità della legge di pubblica istruzione, la prova di aver fatto invece gli studi in una scuola ecclesiastica, non servirebbe a nulla; se non che, (prego il Senato a far attenzione a queste parole) se non che non ricordiamo un caso in cui le leggi dello Stato richiedano ciò per le scuole secondarie, bensì sogliono esigere un attestato di aver subito un esame, e a questo esame è ammesso chi vuole, a certe condizioni che non hanno nulla a che fare colla scuola in cui ha imparato.

» Perciò, nello stato attuale della legislazione, il Som-

mo Pontefice è libero di tener le sue scuole ecclesiastiche come gli pare, e quelli che vi studiassero non potrebbero essere impediti di presentarsi agli esami di licenza ginnasiale o liceale o altri, se non quando tra le condizioni di ammissione a questi vi fosse l'obbligo di avere studiato in una scuola pubblica o pareggiata il che non è, nè crediamo debba essere. »

Se le cose stessero in questi termini, cioè, non dovessero richiedersi altre condizioni per gli allievi, di cui faceva cenno, per essere ammessi all'esame negli stabilimenti governativi, io ripeto, che la questione non avrebbe più nessun motivo di esser proposta, la questione sarebbe convenientemente risolta. Ma a questo riguardo mi è occorso di parlare con persone competenti della materia e particolarmente coll'egregio nostro Relatore, il quale presiedendo il Consiglio superiore dell'Istruzione pubblica, possiede naturalmente cognizioni speciali sopra questo argomento. Se ne è discusso anche nel seno dell'Ufficio Centrale, e le opinioni non furono abbastanza chiare, e molto meno furono concordi. Quindi io ho creduto che fosse necessario che in questa circostanza, si dichiarasse almeno quale debba essere il valore che si darà all'insegnamento degli Istituti vescovili ed ecclesiastici. Io sarei ben lieto se l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica si compiacesse di dare qualche spiegazione, che valga a dissipare ogni incertezza.

Ministro della Pubblica Istruzione. L'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Vigliani solleva una questione d'importanza più grave assai di quello che non sembri al primo aspetto.

La varietà delle opinioni da lui notata intorno agli effetti civili degli studi fatti nei Seminari diocesani ha la sua ragione nello stato della nostra legislazione su questa materia.

Io per brevità comincerò a premettere che non posso accettare l'aggiunta proposta dall'onorevole Vigliani.

E non senza dispiacere sono venuto a questa risoluzione, e forse non senza meraviglia dell'onorevole proponente, il quale non ignora come io stesso, quando cominciai a studiare questa materia, immaginai che fosse conveniente di pareggiare il seminario diocesano alla scuola domestica. E per verità l'idea di applicare all'istruzione data nei seminari diocesani gli art. 251 e 252 della legge 13 novembre 1859 vi dee parere a prima vista, come parve a me, equa e conveniente. Codesti articoli dispongono che nessun'ingerenza, neppure di sorveglianza, debba avere l'autorità scolastica nell'educazione dei giovani, quando essa è data nel sacrario della casa paterna. Quegli articoli di più autorizzano i padri ad associarsi fra loro allo scopo di fondare una scuola per i loro figli, la quale però in ogni caso deve rimanere sotto la loro comune e immediata vigilanza. Parve a me, lo ripeto, ragionevole, e dirò anche bello il pensiero di considerare il Vescovo come un padre di famiglia, e di pareggiare nell'autorità educativa un

personaggio, che deve tenere un posto eminente nella pubblica fiducia, agli stessi parenti che hanno per legge di natura diritto ed obbligo di educare i loro figli.

Ma gravissime considerazioni mi hanno indotto in seguito ad abbandonare questo concetto; e come io sono già e mi confesso d'essere il primo convertito, così non parrà troppa presunzione se io creda, o se almeno non disperì, che le ragioni, che mi hanno condotto a mutare la mia prima opinione, possano valere a modificare in qualche parte l'avviso dell'onorevole proponente.

Quest'idea di purificazione del Seminario Diocesano alla casa paterna od alla scuola associata de' padri di famiglia, chi ben la ponderi, è più speciosa che solida. Imperocchè una disposizione simile a quella ch'io vagheggiava avrebbe per ultima conseguenza d'aumentare il disordine dell'educazione secondaria, e di dare alla Chiesa un monopolio, che susciterebbe non lievi contrarietà.

Qui è soverchio, ma non inutile, forse ricordare che quanto si dice dell'istruzione secondaria non può intendersi di quell'ultimo grado degli studi, dove la libertà razionale è una quasi necessità. Imperocchè negli studi superiori, come sono tutti gli universitari, non v'è alcun'autorità che possa sopradominare le ragioni della scienza tanto nell'ordine speculativo, come nell'ordine sperimentale. In quest'alta sfera dell'insegnamento, nel quale lo studente è più associato che discepolo negli studi tracciati dal professore, non vi può essere che un'autorità disciplinare e direttiva, non un'autorità effettiva ed imperativa.

Perciò quando si dovrà trattare la questione della libertà d'insegnamento, io entrerò, e di grand'animo e di gran cuore, nell'idea di dare la piena autonomia e libertà alle istituzioni universitarie e scientifiche, le quali hanno tutt'altro carattere di quello preparatorio, istrumentale, narrativo, che è proprio dello insegnamento secondario. In questo stadio iniziale e veramente educativo della mente non si ha a fare con intelletti già veggenti, che camminano colla coscienza delle proprie forze dietro una guida e un dimostratore, anzichè sotto l'arbitrio d'un istitutore; ma invece si ha a fare con anime nuove alla vita, e quasi direi inconscie di sè, che senza possibilità e forza di scelta si nutrono degli alimenti intellettuali, che loro vengono somministrati, e in uno stato di crescita potrebbe dirsi, vegetativa, vivono, come i fiori, dell'aria che li circonda, della luce che viene loro incontro. L'età novella inclina i giovinetti alla riverenza, all'affetto verso i loro maestri, nè v'è per essi possibilità di discussione, e neppur desiderio di scegliere e di dubitare. Onde dee dirsi che il maestro nell'educazione secondaria, è tutt'altra cosa che l'autorità del cattedratico nelle Università, il quale attinge la ragione del suo impero spirituale dalla forza del ragionamento, dalla chiarezza

della idee, dalla evidenza della discussione e della sperimentazione scientifica.

Nell'istruzione secondaria avete una cara che prende l'impressione che le si dà. Creativa, più che dimostrativa, quella maniera d'istruzione che chiamano secondaria, è veramente parte non piccola della paternità spirituale.

Indi la gelosia con cui istintivamente tutti la considerano. E però non è possibile che lo Stato e la società non ne pigliano gran cura, e non si rendano ragione della idee, che s'innestano nelle anime dei giovani, e del metodo, con cui essi vengono addestrati alla ginnastica dell'intelligenza e della vita.

Ora, o Signori, dopo aver premesse queste poche avvertenze, non vi meravigliate se io dirò, che in sentenza di molti uomini lungamente esperti nelle materie scolastiche, le presenti condizioni della istruzione secondaria ricercano non tanto il soccorso di maggiori larghezze, quanto quello di discipline più sapienti, più vigili, più logiche.

La legge del 13 novembre 1859, che piglia il nome da uno dei vostri illustri Colleghi, è fra quante ve ne ha, se se ne eccettuino le leggi belgiche, la più larga e la più confidente verso l'insegnamento privato, verso il domestico, e verso il clericale.

E voi sapete, che le leggi belgiche, i Belgi stessi lo consentirono, furono dall'esperienza chiarite imprudenti, come quelle che, per troppo studio di libertà, aprirono la via a non piccioli abusi.

Ma io mi accorgo che entro in una via la quale, ad ora si tarda e per la natura stessa della legge che discutiamo, mi condurrebbe lontano dal mio presente proposito.

Io debbo rispondere alla domanda, ben definita e limitata, che mi ha diretta l'onorevole Vigliani; e mi sono dilungato troppo a cercar le ragioni, per le quali, trattandosi d'insegnamento secondario, io mi sento meno inclinato a liberar da ogni norma preordinata le scuole, che solo nell'insegnamento scientifico ponno aspirare all'autonomia.

Veniamo dunque alla questione legale, veniamo alla situazione attuale della nostra legislazione rispetto ai seminari, e alle pratiche applicazioni di essa.

È indubitato che la legge della pubblica istruzione pubblicata nel 1848 durante il Ministero Boncompagni, all'art. 57, se non m'inganno, conteneva la espressa dichiarazione, da una parte, che l'insegnamento dei seminari rimaneva assolutamente libero da ogni ingerenza governativa, dall'altra che questo insegnamento doveva considerarsi come separato e speciale, e, se mi permette la parola, incommunicabile coll'insegnamento ufficiale. Questo concetto trova la sua giusta giustificazione in uno studio profondo della istituzione dei seminari.

Che cosa sono i seminari? Che cosa ha voluto la Chiesa istituendo i seminari? Signori, basta leggere le dichiarazioni fatte nella XXIII sessione della Santa Sinodo Tridentina, che diede ai seminari diocesani quella

forma, la quale poi prevalse in tutta la cattolicità; basta leggere le dichiarazioni sinodali per comprendere che la Chiesa aprendo i seminari volle raccogliere gli alunni appena fuori di puerizia e tenerveli divisi dal mondo, e consacrati fino dai primi passi ai sacri ministeri. Infatti la Santa Sinodo ingiunge che i seminaristi vestano subito l'abito clericale, che siano tonsurati, e assoggettati sempre all'esclusiva disciplina ecclesiastica.

Ma questo non dimostreterebbe ancora la specialità, la singolarità dei metodi e degli intenti didattici; e si limiterebbe a dare abitudini morali, e abitudini logiche ai giovanetti, conformi alla futura missione, a cui sono riservati.

Io non insisto sull'indirizzo morale, e limiterò le mie osservazioni al sistema didattico. La Santa Sinodo ingiunge che ai candidati del sacerdozio s'insegnino il canto e il computo ecclesiastico; che si addestrino nei riti e nella cerimonia di Chiesa; che le letture assidue siano per essi le omelie e le Sacre Scritture; che le materie confessionali canoniche, cerimoniali, rituali siano principalissime parti dell'istituzione dei giovani chierici. Naturali raccomandazioni, ma che mostrano una maniera d'insegnamento affatto speciale e professionale, anzi tanto speciale e distinto, quanto diversa e distinta da ogni altra professione di vita e dall'missione del Clero.

Ora, o Signori, quando noi veggiamo mantenute con uno studio e con una gelosia, che io non posso sempre approvare, ma che devo subire, la distinzione fra l'insegnamento tecnico e il letterario, fra il professionale e lo scientifico, quando noi veggiamo tutti gli istituti superiori agrarii, nautici, commerciali, esclusi dagli universitari; quando negli ordini didattici veggio prevalere ogni giorno più la specializzazione, e se mi permette usar queste parole, la discriminazione e l'incommunicabilità; come potete immaginare, che l'educazione, con tanta cura fin dalle origini distinta e segregata dei chierici, educazione diretta all'intento di formar uomini diversi dagli altri uomini, con esercizi logici lontanissimi dall'uso comune, con assegnazione di materie specialissime, che sono essenziali a formare i futuri Ministri dell'altare, come volete immaginare che costata maniera d'insegnamento singolare, fatto fuori non solo d'ogni ingerenza, ma d'ogni vigilanza e quasi, disse d'ogni notizia dalle pubbliche autorità, possa per se stesso esser considerato come sufficiente e conveniente preparazione ad ogni maniera di studi laici? —

Si dirà qualche volta che c'è, e correttivo e a guarentigia, la prova degli esami d'ammissione. Ma, o Signori, gli esami, come sogliono fare, possono essi dare un criterio valevole e sufficiente, quando si tratta di portar giudizio, senza cognizione alcuna dei precedenti del candidato? Questa prova degli esami, quando sia affatto isolata, vorrebbe essere altra cosa che una deliberazione rapida e un lusinggiamento fortuito. Io vi confesso,

che, ridotto l'esame a una breve sperimentazione d'un candidato ignoto, non mi pare bastevole ad evitare deplorabili errori di giudizio, tanto in esso può il momento, o l'arbitrio, o il favore, o gli stessi trabalzi del caso.

Ma mi si dirà: questi appunti ponno farsi anche all'applicazione degli articoli 251, 252 della legge della pubblica istruzione.

Vero: ma questi sono articoli di legge, e noi non li discutiamo. Ad ogni modo non può negarsi che questi articoli portano una larghezza grandissima nello insegnamento secondario: imperocchè in forza di essi l'istruzione domestica, data nel seno della famiglia, non è soggetta ad alcuna vigilanza ufficiale, e però chi provi di aver ricevuto l'istruzione domestica ha diritto d'essere ammesso agli esami, affinchè venga a riconoscersi in qual grado dello insegnamento normale può essere accolto.

Codesta certo è una concessione eccezionale fatta ad omaggio della santità della famiglia e della autorità paterna. Ma essa è condizionata all'intervento effettivo e continuo del parente, e per così dire alla presenza continua della sovranità domestica nella istruzione. Se voi aveste a sancre che l'istruzione data nei seminari equivalga a quella domestica, ne verrà che, non solo i cattolici, ma anche quelli che o non sono cattolici, o sono cattolici poco ferventi, o che non sono cattolici a quel modo che vuole il loro vescovo, reclameranno anch'essi il diritto di fondare seminari a loro modo, e senza le condizioni poste dall'art. 252, cioè senza la sopraeminente ed effettiva vigilanza dei padri di famiglia, la quale certo non sarebbe tollerata dai Vescovi nei loro Seminari più volentieri, di quel ch'essi vi ammettano la vigilanza del Governo.

Ora se si volesse accumulare a tutti gli istituti privati il privilegio che l'on. Vigliani vorrebbe dare agli istituti vescovili, si verrebbe a riconoscere nei padri di famiglia il diritto di trasfondere la loro autorità educativa e didattica in qualunque istituto di istruzione e di far sorvegliare siffatto insegnamento da qualunque persona che goda la loro fiducia.

Allora dove riusciremmo?

Riusciremmo alla assoluta, sconfinata libertà dell'insegnamento secondario, poichè, ripeto, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 252 ai seminari porterà con sè la conseguenza di doverne allargare l'applicazione a tutti gli istituti di insegnamento a libito di parenti: salvo che non si voglia sancire pei Seminari vescovili un privilegio, il quale riuscirebbe incompatibile ed odioso.

Io mi scordava di dire che non credo neppure che sia nell'interesse e nel desiderio della Chiesa che i disertori dei seminari trovino agevole la via per rientrare nell'orbita dell'insegnamento ufficiale, e questo lo deduco da due disposizioni della più volte citata sezione 23 della sinodo Tridentina.

In una di queste disposizioni è detto chiaramente

che prima di ammettere i candidati ne' Seminari debbasi avvertire se essi diano prova di volere in perpetuo seguire la carriera ecclesiastica.

In un altro passo notabile si consiglia ai Vescovi di preferire gli alunni poveri ai ricchi. La ragione si comprende di leggeri, dacchè i poveri dalla loro stessa condizione sono costretti a più fidatamente conformarsi ai voleri dei loro superiori, e ad accomodarsi alle necessità della carriera in cui sono ammessi.

Ora perchè vorremo aprir le porte ai disertori dei seminari, e consentire larghezze, che neppur sono conformi allo spirito della Chiesa, nè dalla Chiesa ci sono domandate?

Certo noi dobbiamo dare alla Chiesa pienissima libertà pel suo insegnamento, dobbiamo liberare l'insegnamento ecclesiastico da tutte le gelosie e le ingerenze ufficiali. Ma vedete quali larghezze già sono concesse! non preordinamento di programmi, non prescrizioni di durata pei corsi, non determinazione di materie, non assistenza e intervento negli esami, non revisione d'alcun giudizio didattico. Di questa libertà ha d'uopo, a queste libertà ha dritto la Chiesa. Ma appunto perchè queste libertà le si devono assicurare, badate quali sarebbero le conseguenze, se, con espressa disposizione di legge, vi piacesse sancire, che gli studii fatti ne' seminarii, così posti fuori dall'orbita didattica determinata dalle leggi, dovessero dar diritto all'ammissione nelle scuole regolari. Credete voi che non nascerebbero seminarii apocrifi, i quali invece di mirar a educare ed istruire i futuri sacerdoti, sarebbero preparati ad arte come sotterranei e traghetti per eludere le leggi scolastiche?

Torno a ripetere, se vi son guai nell'istruzione secondaria, essi non dipendono dai rigori e dalle pastoie ufficiali, ma nascono invece dall'idea falsa delle famiglie le quali considerano le scuole quasi come un purgatorio, e non vedono l'ora di poter cavarne i figliuoli, poco importa poi se abbastanza addottrinati. Non si cerca altro in generale, che di soddisfare alla forma, senza badare alla sostanza; e si considera come una fortuna il poter frodare la gabella dell'esame, e la tariffa del tempo.

Le conseguenze dunque della proposta fatta dall'onorevole Senatore Vigliani, potrebbero essere ben diverse da quello ch'ei s'immagina: invece di produrre effetti d'ordine morale, potrebbero riuscire, certo contro ogni sua aspettazione, a risultamenti mercantili, potrebbero disordinare e spopolare, come già pur troppo succede in qualche provincia, le scuole pubbliche a profitto di scuole, che pur sono, a confessione di tutti, infecunde di buoni risultamenti e che nondimeno, promettendo di abbreviare il tempo dei corsi e procurare agevolezza negli esami, ottengono una dannosa prevalenza sui migliori istituti, ed esercitano una attrazione infelice sulle famiglie. E qui, se l'ora non fosse tarda vorrei rispondere una parola ad alcuni appunti del Senatore Menabrea intorno all'indirizzo del pubblico insegnamento, che l'onorevole Senatore giudicò

con molta severità; ma per non entrare in troppe parole mi limiterò a finire la materia concernente i Seminari.

Ho, detto che la legge del 1848 stabilì il principio assoluto della separazione, principio che mi par conforme ai nostri principii, e alla libertà della chiesa. La legge del 1857, di cui l'onorevole Senatore Vigliani ha toccato un cenno, non faceva che ripetere la medesima disposizione, meno esplicitamente forse, ma abbastanza chiaramente. La legge del 1859 non aggiunse parola e quindi lasciò le cose come le aveva trovate.

Neppure le leggi pubblicate sulle materie scolastiche nelle altre parti del Regno portarono in questo argomento alcuna novità. Ma come la legge del 1859 e le seguenti vennero pubblicate anche in provincia dove le leggi del 1848 e del 1857 non avevano mai avuto vigore, così anche per questa ragione si accrebbero i dubbi e le disformità: imperocchè quasi ogni vecchio Stato d'Italia aveva prima del 1859 una speciale e propria legislazione rispetto ai seminari; e poteva credersi che codeste vecchie disposizioni legislative fossero rimaste in tutte o in parte in vigore, stante il silenzio delle successive leggi italiane. Rimane a vedere in

questo stato di cose, quale sia stata la giurisprudenza pratica. Essa fu quale venne esposta nella Relazione della Giunta della Camera dei Deputati, citata dall'onorevole Vigliani; una pratica cioè tollerante e piena di discrezione. E anche di questa pratica vogliono cercare i motivi e le giustificazioni nello Stato delle nostre leggi.

Molti Senatori. A domani!

Non mi piace rendermi noioso; ma se mi accade esserlo, prego avvertire che parlo per necessità d'ufficio.

Se mi è consentito, continuerò domani; e troverò opportunità di rispondere anche alle osservazioni dell'onorevole Senatore Menabrea.

Presidente. Domani seduta pubblica alle due.

1. Per il seguito della discussione dello schema di legge sulle garantigie al Sommo Pontefice.

2. Per la discussione dei seguenti progetti di legge:

Proroga dei termini per le volture catastali,

Abolizione dell'onere del vagantivo nelle provincie della Venezia e di Rovigo.

La seduta è sciolta (ore 6 e 1/2).